

TORNATA DEL 15 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — Dichiarazione di voto sul 1° articolo di legge ieri approvato. — Annunzio d'interpellanza del deputato Petruccelli sugli armamenti dello Stato e sulla politica attuale — Osservazioni ed istanza di rinvio, del presidente del Consiglio Minghetti — Risposta del deputato Petruccelli — L'interpellanza è rinviata ai bilanci. — Relazione sul disegno di legge per l'affittamento dello stabilimento metallurgico di Pietrarsa. — Seguito della discussione del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Sospensione degli articoli 2 e 3 — Aggiunte dei deputati Michelini e Sandonmini all'articolo 1°, rinviate — Proposta sospensiva del deputato Depretis, dell'articolo 4, oppugnata dai deputati Allievi, relatore, e Sella, e dal ministro per le finanze Minghetti, ed appoggiata dai deputati Sineo e Rattazzi — È rigettata — Aggiunta all'articolo 4 dei deputati Tonelli, Piroli e di altri, sostenuta dai deputati Sandonmini, Piroli e Sineo, e oppugnata dal relatore — È rigettata — Approvazione dell'articolo — Aggiunta del deputato Romano Giuseppe, ritirata dopo osservazioni del relatore e del ministro — Approvazione degli articoli 5 e 6 — Osservazioni del deputato De Luca sull'articolo 7, e spiegazioni del ministro e dei deputati Nisco e Allievi, relatore — Considerazioni e appunti del deputato Saracco all'articolo 7 relativo alla cessazione dei diversi titoli d'imposta fondiaria.

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

CAVALLINI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9796. La Giunta municipale di Chiaravalle centrale, provincia di Calabria Ulteriore 2ª, fa istanza perchè sia costituito in quella provincia un nuovo circondario facendone capoluogo il predetto comune.

9797. Settantadue persone appartenenti a masse denominate *Corpi morali addetti al teatro San Carlo* di Napoli si lagnano d'una disposizione del prefetto colla quale vennero escluse dai predetti Corpi morali ed ebbero diminuita della metà la sovvenzione che loro spetta, e chiedono quindi che il Governo, ove voglia sciogliere quelle masse e dare ad appalto il teatro, imponga all'impresario la scelta di quel numero di persone che verrà fissato nel contratto e provvegga di sovvenzione quelle che ne rimarranno in fuori.

9798. Pietro Sarti, cancellista di 1ª classe presso la delegazione provinciale di Cremona, dimesso nel 1848 dal Governo austriaco per motivi politici, chiede il posto ora vacante d'applicato presso la sotto-prefettura di Voghera o quanto meno una pensione pei lunghi servizi da lui prestati anteriormente al 1848.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Presentarono i seguenti omaggi:
Il deputato Scalini — Relazione della Camera di

commercio ed arti del circondario di Como sopra la statistica e l'andamento del commercio e delle arti, copie 3;

Il professore Lorenzo Giacomini, da Napoli — Cenni sulla vera linea di ferrovia centrale italiana, di universale interesse, per congiungere le provincie del sud con quelle del nord, copie 100.

MACCHI. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MACCHI. Il conte Sarti fu impiegato per molti anni in Lombardia prima del 1848, ed ha perduto l'impiego per ragioni politiche.

Ora egli crede che possa valere in suo beneficio il disposto del decreto 2 agosto 1859, il quale, subito nel suo articolo primo, prescrive che tutti gl'impiegati di ogni ordine, i quali furono esonerati dal servizio per ragioni politiche sotto il cessato Governo straniero, sono reintegrati, all'effetto di essere ammessi alla pensione di ritiro.

Per far valere questo suo diritto, il conte Sarti si indirizzò, come di ragione, al ministro dell'interno; ma indarno. Egli ha inoltrato ben cinque volte una istanza in proposito, e mai non n'ebbe neppure una risposta.

Ei dunque, finalmente, si è deciso di rivolgersi alla Camera colla petizione numero 9798, e da noi invoca ed aspetta giustizia.

Io prego la Camera a consentire che questa petizione del conte Sarti venga dichiarata d'urgenza.

TORNATA DEL 15 MARZO

(È dichiarata d'urgenza.)

DI SAN DONATO. Domando la parola per raccomandare una petizione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI SAN DONATO. Sessantadue artisti appartenenti alle *masse* teatrali del *San Carlo* di Napoli, con petizione 9797, si fanno a reclamare davanti alla Camera contro una disposizione ingiusta emessa da quella Commissione teatrale per la quale essi si videro licenziati dal servizio che prestavano, con grandissimo discapito dei diritti da loro acquisiti per lungo servire: fatto questo che condurrà tanta povera gente sulla pubblica via ad accattare il pane.

Io mi permetto di dire alla Camera che le *masse* teatrali del *San Carlo* di Napoli hanno una specie di diritto alla considerazione governativa per una nota di riconoscimento ufficiale che esse ebbero in altri tempi e, quello che più monta, per pagamento del due per cento sui loro averi alla Cassa dei professori giubilati che si amministrava dall'antica soprintendenza dei teatri e spettacoli di Napoli. Si aggiunga ancora a tutto questo che parecchi degli artisti ricorrenti sono di giovane età ed atti a prestare ancora la loro opera.

Giacchè mi trovo a parlare di teatri mi piace di avvertire la Camera che ansiosamente attendo la discussione del bilancio del Ministero dell'interno per parlare a lungo della questione dei teatri d'Italia per nulla compresa dal lato artistico e monumentale dell'attuale Ministero: parlerò più specialmente sul *San Carlo* di Napoli caduto ora in bassezza tale da far veramente pietà. Lo si direbbe un teatro di provincia pel modo come è stato ridotto. In vano vi si cerca l'antica maestà dei suoi cori e delle sue masse, e tutto questo quando il Governo pel maggior lusso di esso paga una egregia somma di incoraggiamento; somma che in altri tempi era molto minore e si vedeva il *San Carlo* tutto l'anno aperto e magnificamente montato. Io, per personale delicatezza, non vollen sinora dire verbo su tanti inconvenienti, ma dopo quanto si è verificato nella passata stagione invernale sento il dovere di vincere la mia ripugnanza. Aspetterò adunque la discussione del bilancio per meglio parlarne e più circostanziatamente.

(È dichiarata d'urgenza.)

ASSANTI. Prego la Camera di dichiarare l'urgenza per la petizione 9796 della Giunta municipale di Chiaravalle della provincia di Calabria Ulteriore II.

(È dichiarata d'urgenza.)

FABBRICATORE. Prego la Camera che voglia dichiarare d'urgenza la petizione 9706. Con essa vari cittadini del comune di Mileto in Calabria Ulteriore II ripetono le istanze già espresse in altra petizione, segnata al n° 8818, pel difetto d'acqua in che versa quella popolazione.

La natura della petizione e le strettezze di quel municipio credo avvalorino abbastanza l'urgenza che io sottometto al giudizio della Camera.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Lacaita scrive come, assente dalla Camera per malattia, qualora avesse potuto intervenire alla tornata di ieri, avrebbe dato il voto favorevole all'articolo primo della legge in discussione come fu emendato dalla Commissione.

Il deputato Bubani scrive negli stessi termini, vale a dire che, se fosse stato presente, avrebbe votato in favore dell'articolo 1°, come venne dalla Commissione emendato.

Scriv pure l'onorevole Borgatti che nella seduta di ieri, e prima della seconda votazione per appello nominale, fu, per motivi di salute, costretto ad allontanarsi dalla Camera, e che se fosse stato presente avrebbe votato pel sì.

Scriv parimente il deputato Luzi che se fosse stato presente ieri alle due votazioni, si sarebbe in entrambe pronunziato per il sì.

PIROLI. Dichiaro anch'io che, se ieri per circostanze fortuite non fossi stato impedito di trovarmi presente alla seduta, avrei votato per l'articolo 1 come è stato emendato dalla Commissione.

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA DEL DEPUTATO PETRUCELLI SUGLI ARMAMENTI NAZIONALI E SULLA POLITICA DEL GOVERNO.

PRESIDENTE. Il deputato Petrucci scrive che sabato, o prima che la Camera prenda le ferie di Pasqua, intende di volgere un'interpellanza al presidente del Consiglio dei ministri se nelle eventualità che si cumulano sull'orizzonte politico l'Italia, il Governo è all'altezza di tutti gli avvenimenti, per i suoi armamenti di terra e di mare, per le sue alleanze, e per provvedere alla pubblica sicurezza interna.

Prego l'onorevole presidente del Consiglio a dire se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Io potrei rispondere con una parola sola alla domanda dell'onorevole Petrucci, dicendo che il Governo crede di essere nella posizione espressa dalla sua domanda; ma siccome suppongo che egli vorrà entrare in materia, comincio dal dichiarare che prima che sia finita la discussione di questa legge non accetto assolutamente nessuna interpellanza. D'altra parte la Camera sa che è stato distribuito il bilancio straordinario, e che questo bilancio straordinario...

PETRUCELLI. Domando la parola.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze... dovrebbe essere il primo a venire in discussione dopo questa legge. Che anzi avrei accettato di tenere alcune sedute di sera a tal uopo.

Nel bilancio straordinario v'ha la parte che si riferisce agli esteri, e la Camera aveva già deciso di aggiornare l'interpellanza, altra volta sollevata dall'onorevole Petrucci, precisamente nella circostanza della discussione di quel bilancio.

Io credo dunque che non volendo interrompere la

discussione attuale, l'onorevole Petruccelli potrebbe riservare le sue osservazioni fino al periodo di quella discussione, poichè così fu già altra volta stabilito dalla Camera.

PETRUCCELLI. Ho annunziato fino dal dicembre scorso che io volevo fare interpellanza sugli affari esteri. Siamo già al mese di marzo, e grazie a questo metodo di aggiornare continuamente le interpellanze che si riferiscono alla nostra politica, noi siamo giunti al sistema del silenzio, cioè quello di Bismark, a cui pare ambisca l'onorevole Minghetti. Qui non è opportuno che l'interpellanza si rimandi all'epoca dei bilanci.

La situazione dell'Europa è tale che non ammette dilazione. L'opinione pubblica ne è preoccupata non solo in Italia, ma in Europa, e sarebbe quindi illusorio l'attendere la discussione del bilancio per discutere le mie domande come vorrebbe l'onorevole ministro.

Io credo che la discussione della legge attuale sarà finita in questa settimana; ad ogni modo prima che il Parlamento si aggiorni per le feste di Pasqua, io desidererei che esso prendesse in considerazione la mia proposta.

Noi non abbiamo forse quel domani che il Ministero pretende. (*Rumori*) La situazione d'Europa poggia sulla punta di uno spillo. Tutto dipende da una firma che lord Palmerston può mettere sotto un protocollo. E ciò potrebbe avvenire da un giorno all'altro, da un'ora all'altra.

Quindi il rimandare una discussione così grave, il rimandarla, mentre il paese non sa quale sia la nostra posizione in faccia all'Europa, e se noi siamo pronti a tutte le eventualità, e' mi sembra che è un volerla rimettere alle calende greche.

Io spero che la Camera voglia accogliere la mia proposta e fissarne la discussione prima che essa si scioglia, senza del che vi sarebbe luogo a dire che la Camera abdica, e che, lungi di essere una Camera, sia il gabinetto oscuro del potere esecutivo. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Petruccelli che la Camera è libera del suo voto, e non è lecito esprimersi in questa maniera.

Interrogo la Camera sulla proposta in questione. L'onorevole Petruccelli ha intenzione d'interpellare il Ministero.

PETRUCCELLI. Anche in seduta di sera.

PRESIDENTE. Anche in seduta di sera, e chiede ne sia fissato il giorno di sabbato od altro giorno prima delle feste di Pasqua; l'onorevole presidente del Consiglio invece propone che quest'interpellanza abbia luogo al tempo della discussione del bilancio.

La Camera è chiamata a deliberare in proposito.

ALFIERI CARLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non può esservi discussione; il regolamento stabilisce che la Camera determina per alzata e seduta senza discussione in qual giorno l'interpellanza debba aver luogo.

ALFIERI CARLO. Per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha la parola per un richiamo al regolamento.

ALFIERI CARLO. Io credo che il regolamento non interdica a ciascuno di noi, quando si presenta la fissazione di un ordine del giorno, di fare una proposta, sia sopra una domanda d'interpellanza, sia sopra una proposta del Ministero.

Mi pare che ci sono molti precedenti nelle deliberazioni della Camera che ogni volta si è fatta una di queste proposte per istabilire l'ordine del giorno della discussione, si sono ammessi gli emendamenti. Se l'uno propone la discussione per un dato giorno, altri ne può proporre un altro più vicino o più lontano.

È la prima volta che io veggio interdetto ogni emendamento ad una qualsiasi proposta.

PRESIDENTE. Perdoni, non è la prima volta. Giammai io ho accordata la parola per discutere in caso consimile, perchè il regolamento lo vieta.

Ella ha fatto un richiamo al regolamento. Dunque è questione di vedere se la frase *senza discussione*, che sta nell'articolo 57 del regolamento, abbia o non abbia un significato.

SANGUINETTI. Domando di parlare per un richiamo al regolamento.

Io vorrei che l'onorevole presidente interpretasse in modo chiaro e preciso che cosa vogliano dire le parole *senza discussione*. Pare a me che voglia dire che la proposta è messa ai voti senza essere discussa, ma non già che non possa venire emendata da altre sottoposte, le quali debbono eziandio a loro volta essere votate anch'esse senza discussione.

Quindi io dico che l'onorevole presidente metta ai voti quest'altra proposta di emendamento senza discussione, e la Camera voterà, come pure voterà senza discussione le altre proposte dell'onorevole Petruccelli e del signor ministro. Ma che il regolamento dica che le proposte si discutono senza discussione...

PRESIDENTE. Il regolamento dice che la Camera in questi casi determina per alzata e seduta senza discussione in qual giorno debba aver luogo l'interpellanza.

Dunque, se si discute, si viola il regolamento; quindi io non posso concedere che ciò si faccia. Se ella fa una proposta d'interpretazione del regolamento, ossia se ella crede di potere assegnare alle parole *senza discussione* altro significato diverso da quello che si manifesta dal loro senso naturale, è mio dovere d'interrogare la Camera.

Faccio pertanto una proposta specifica di tal modo, ed io interrogherò la Camera.

SANGUINETTI. Faccio una proposta specifica.

Io propongo adunque che la Camera decida, se ogni qual volta un interpellante chiede di fare in un dato giorno un'interpellanza, un altro deputato non possa proporre un giorno diverso.

Io propongo ora che l'interpellanza abbia luogo dopo la votazione della presente legge.

PRESIDENTE. Il regolamento dice che si determina

TORNATA DEL 15 MARZO

per alzata e seduta, senza discussione, il giorno dell'interpellanza; cioè se si accetta, o non si accetta il giorno proposto, se si rimanda o non a tempo indeterminato: quindi io non credo che sia il caso di mettere ai voti una proposta di questa natura.

Consequentemente interrogo la Camera se intenda adottare la proposta dell'onorevole ministro, la quale è che la risposta all'interpellanza del deputato Petruccelli abbia luogo in occasione della discussione del bilancio.

Chi intende approvare questa proposta, si alzi.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

PETRUCCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che?

PETRUCCELLI. Su quest'incidente.

PRESIDENTE. L'incidente è terminato.

PETRUCCELLI. Se avessi a ritirare la mia proposta?

PRESIDENTE. Se fu deliberato sovr'essa e non fu approvata, che vuol ritirare? (*ilarità*)

PETRUCCELLI. Poichè la Camera è divenuta una camera di sordo-muti (*Rumori e vivi segni di disapprovazione*), io ritiro la mia interpellanza.

PRESIDENTE. Non posso lasciar sussistere questa sua espressione, siccome oltraggiosa alla dignità della Camera; la invito pertanto a ritirarla, altrimenti la chiamo sin d'ora all'ordine.

PETRUCCELLI. Io accetto di essere chiamato all'ordine (*Mormorio*.)

PRESIDENTE. Dichiaro inoltre quelle sue parole come non avvenute.

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER L'AFFITTO DELLO STABILIMENTO DI PIETRARSA.

PRESIDENTE. Il deputato Nisco ha la parola per presentare una relazione.

NISCO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per dare in affitto lo stabilimento di Pietrarsa.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge intorno al conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

La parola è all'onorevole relatore.

SELLA. Le modificazioni che furono fatte all'articolo 1 richiedono che siano pure modificati gli articoli 2 e 3, nonchè le tabelle alle quali questi articoli si riferiscono. Egli è perciò che mentre si stanno redigendo, e quindi stampando queste rettificazioni, la Commissione prega la Camera di voler procedere alla

discussione degli articoli 4 e seguenti, salvo poi a tornare sulla discussione degli articoli 2 e 3.

SANGUINETTI. Domando la parola sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Prima però di aprire la discussione sopra questo articolo 4 importa esaurire due emendamenti stati proposti in aggiunta dell'articolo 1 stato ieri votato.

Il primo di questi emendamenti è quello del deputato Michelini, di cui darò lettura:

« Negli anni 1867 e successivi il contingente dei 110 milioni sarà ripartito in modo che gli aumenti e le diminuzioni proposti dalla Commissione non abbiano luogo che per tre quarti. »

Il deputato Michelini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MICHELINI. È questo l'ultimo tentativo di conciliazione, di quella amabile conciliazione che si dice essere in fondo al cuore di tutti e della quale parlava principalmente l'onorevole presidente del Consiglio. Io spero pertanto averlo ora favorevole a questo mio emendamento, massimamente perchè egli ha mostrato desiderio che questa legge fosse votata ad una grande maggioranza, e l'effetto avendo dimostrato il suo desiderio essere ancora insoddisfatto, il mio emendamento, destinato ad attenuare di poco la gravità delle condizioni delle provincie le quali sarebbero maggiormente aggravate che per lo passato, pare atto ad ottenere appunto quella sospirata conciliazione, perchè i rappresentanti di quelle provincie saranno più facilmente disposti a dare il loro voto alla legge.

Le passate votazioni sono state il risultamento di coalizioni; ora io ne propongo una che sia l'effetto di conciliazione.

Le coalizioni mi fanno paura; dopo questa possono venirne altre, per esempio quella sull'imposta dei fabbricati, e così di coalizione in coalizione non solamente non termineremo di fare l'Italia, ma disfaremo il poco già fatto.

Io non aggiungo altre parole; prego solo la Camera di approvare la mia proposta.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda appoggiare l'emendamento del deputato Michelini.

(È appoggiato.)

DEPRETIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS. Io vorrei sottomettere una osservazione alla Camera sulla convenienza di procedere immediatamente alla discussione di questo articolo 4.

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Depretis, io credeva che dimandasse la parola sull'emendamento Michelini.

DEPRETIS. Parlerei per una questione sospensiva...

PRESIDENTE. Allora è necessario che noi esauriamo prima questa discussione, poi le darò la parola.

La Commissione è pregata di dare il suo avviso sulla proposta del deputato Michelini.

ALLIEVI, relatore. L'aggiunta dell'onorevole Michelini non può essere accettata dalla Commissione, per-

chè, in una parte, essa è in contraddizione coll'articolo 1, già votato nella seduta di ieri, e per un'altra parte, essa è in contraddizione coll'articolo 11 del progetto della Commissione medesima, il quale suppone che la durata della presente legge non debba andare oltre all'anno 1867, mentre nell'aggiunta Michelini si supporrebbe che l'effetto della legge possa protrarsi oltre tale epoca.

Per queste considerazioni, la Commissione crede che non si possa accettare.

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. Anch'io, per le stesse ragioni che ha indicate la Commissione, mi opporrei recisamente all'accettazione di questo emendamento, ma prego l'onorevole Michelini a por mente che l'onorevole deputato Ferraris ha fatto una proposta relativa all'articolo 11, ed è molto analoga a questa. Io credo che sia il caso veramente ch'egli possa ripresentarla o meglio unirsi alla proposta Ferraris all'articolo 11.

MICHELINI. Io ho presentato il mio emendamento in tempo utile, cioè prima che si mettesse ai voti l'articolo primo, col quale esso non pugna, essendo un emendamento aggiuntivo. Dunque non reggono per niente le obiezioni del relatore.

Del resto io acconsento di buon grado alla preghiera che mi viene fatta dall'onorevole presidente del Consiglio di differire la votazione del mio emendamento quando verrà in discussione l'articolo 11, tanto più per la speranza che allora ci possiamo intendere, come diceva il ministro.

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'emendamento Sandonni-Tonelli che sarebbe aggiunto all'articolo 1°:

« Inoltre per i compartimenti 1° e 4° i contingenti s'intenderanno imposti sopra la intiera superficie produttiva, e si applicheranno colla dovuta proporzione, immediatamente, sopra i terreni censiti, e con riguardo alla disposizione dell'articolo 9 sopra i terreni non ancora censiti. »

Interrogo la Camera se appoggia l'emendamento dell'onorevole Sandonnini.

(È appoggiato.)

SELLA. Domanderei la parola per una osservazione. Chiederei agli autori dell'emendamento Sandonnini e Tonelli se non sarebbe per avventura più conveniente il discutere di queste materie all'articolo 9, ove si tratta per l'appunto di terreni censiti e non censiti. Sarebbe allora il caso di vedere se si debba accogliere quest'aggiunta da farsi all'articolo 1; e però parmi meglio per la chiarezza della discussione che simili argomenti sieno tutti rimandati all'articolo 9.

PRESIDENTE. Consente il deputato Sandonnini che questa sua proposta sia rimandata all'articolo 9?

SANDONNINI. Non ho difficoltà che questa discussione sia rimandata all'articolo 9, con che sia dichiarato che nulla di quanto s'attiene al mio emendamento rimanga pregiudicato.

PRESIDENTE. Rimane inteso.

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. La cosa deve

rimanere impregiudicata allo stato attuale, intendendo che noi faremo allora la stessa eccezione che volevamo ora sollevare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Depretis per la sua questione sospensiva.

DEPRETIS. Mi sembra che le disposizioni dell'articolo 4 di questo disegno di legge siano anch'esse in gran parte dipendenti dalla risoluzione che prenderà la Camera sull'articolo 2 e sull'articolo 3.

Infatti in quest'articolo verrebbe stabilito che finchè non sia emanata la legge provinciale che stabilisce in modo uniforme i diversi servizi a carico delle provincie, le spese ex-provinciali, per chiamarle così, attualmente a carico dello Stato, siano ripartite sopra quattro compartimenti in una data proporzione.

Ora finchè non si conosca il risultato dell'articolo 2, nessuno di noi è in grado di valutare quali saranno le conseguenze dell'articolo 4 nei due casi che l'articolo stesso contempla.

Infatti l'articolo 2 dee stabilire il riparto e il subpartito; importa quindi conoscere quale sarà lo stato dei contribuenti quando vengano ripartiti sui quattro primi compartimenti i sette milioni di spese provinciali. Su questo punto è evidente che non possiamo portare un sicuro giudizio.

Eguale importante si è di sapere quale sarà la condizione dei contribuenti allorchè la legge provinciale verrà a ripartire i pubblici servizi e le spese obbligatorie relative in modo uniforme su tutte le provincie del Regno.

Noi dunque, finchè l'articolo 2 non sia approvato, non abbiamo un criterio per l'applicazione di questo quarto articolo della legge.

Questi motivi mi pare che ci dovrebbero consigliare, finchè la Commissione non abbia presentato il suo lavoro, a sospendere la discussione di questo articolo, ed a passare alla discussione di qualche altro articolo della legge il quale possa stare indipendentemente dalla deliberazione che dovrà presentare la Commissione alla Camera in ordine ai due articoli precedenti.

La convenienza di sospendere la discussione di questo articolo è dimostrata anche dalle precedenti discussioni della Camera.

Uno dei nostri onorevoli colleghi pose la discussione sul terreno della perequazione amministrativa, mentre la legge che discutiamo più propriamente stabilisce o dovrebbe stabilire la perequazione finanziaria.

L'onorevole Pasini, facendo i conti un po' a suo modo, per quello che io credo ha parlato della perequazione amministrativa, e questa non può, secondo me, mettersi in disparte se vuolsi che la perequazione finanziaria non presenti dei risultati che sono in molti casi in aperta contraddizione colle leggi vigenti, in quelle parti che fanno più grave il carico che pesa sui contribuenti.

ALLIEVI, *relatore*. Prima di tutto debbo dichiarare che non credo che nella presente legge possa occorrere di risolvere propriamente quel problema della perequa-

zione amministrativa, che non può essere altrimenti risolta se non colla nuova legge comunale e provinciale e con le altre leggi di pubblica amministrazione, le quali assegnano a tutte le provincie ed a tutti i comuni dei pesi uniformi.

Nella proposta disposizione si tratta unicamente di regolare il passaggio dallo stato attuale dell'imposta fondiaria allo stato nuovo, creato dalla legge di perequazione, rispetto alla quota addizionale per ispesi provinciali di cui ora si trova gravata l'imposta fondiaria.

È questa unicamente una disposizione di suo carattere transitoria, ma inevitabile, inquantochè essendosi modificate le condizioni del riparto dell'imposta fondiaria, parve alla Commissione che dovessero modificarsi le condizioni del riparto dell'imposta addizionale che vi si accompagna.

Crederei che non avrebbe fondamento alcuno l'obiezione mossa dall'onorevole Depretis, se noi potessimo immaginare altro modo di ripartire queste spese provinciali prima che sia fatta la legge comunale e provinciale, tranne la distribuzione proporzionale alla quota dell'imposta principale; una volta che si è entrati nel principio della perequazione dell'imposta fondiaria, una volta che si è fatta una comunione dei pesi provinciali non c'è altra via più razionale che ripartirli in proporzione al principale dell'imposta fondiaria; qualunque sia la distribuzione del principale dell'imposta, questa norma rimane sempre la stessa.

Quindi la questione che si fa all'articolo 4° è una questione affatto indipendente, la quale si può risolvere a sè, e che naturalmente ha da seguire poi le vicissitudini a cui obbedirà il riparto dell'imposta fondiaria.

Io non saprei vedere altra ragione per procedere alla ripartizione delle spese provinciali se non quella di seguire la proporzione del principale. Quindi mi pare che si possa procedere avanti nella discussione e votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Depretis intenderebbe di fare una qualche proposta?

DEPRETIS. Io vorrei spiegare il mio concetto.

PRESIDENTE. Parli.

DEPRETIS. Io capisco perfettamente che nel sistema nel quale è entrata la Commissione, l'onorevole Allievi abbia creduto di oppormi l'obiezione che trattandosi qui unicamente di perequazione finanziaria e non di amministrativa, quanto a questa non vi era altro a fare che rimandarla alla legge comunale; che intanto non avendo base di ripartire le imposte che dipendono da essa non potevasi far altro che ripartirle in proporzione dei contingenti da questa legge fissati.

Questa risposta è naturalissima: io però mi permetterei di osservare ch'essa appunto mi dimostra uno dei molti difetti del sistema adottato.

Noi abbiamo fatto quello che in nessun paese del mondo si è fatto, vale a dire, ci siamo occupati della perequazione finanziaria senza punto impegnarci o contemporaneamente o prima (che sarebbe stato me-

glio), a determinare quali spese debbano andar a carico dello Stato, quali a carico dei comuni o delle provincie. La risposta dell'onorevole Allievi è la conseguenza di questo difetto del sistema.

Ma essa non risolve intieramente l'osservazione da me fatta.

Facendosi una perequazione finanziaria debbonsi considerare due questioni diverse: 1° la condizione che è fatta ai contribuenti e i pesi che loro derivano dalla perequazione propriamente detta; 2° la condizione che ai contribuenti è fatta dalle disposizioni delle leggi amministrative o di altra legge qualsiasi, la quale produca immediatamente una sperequazione dell'imposta.

Che cosa importa che in questa legge noi facciamo una distribuzione dell'imposta in ragione della rendita netta tassabile dei contribuenti, accertata con un sistema più o meno irrazionale, se poi manteniamo altre disposizioni di legge, od anche in questa legge stessa ne introduciamo, che variano il risultato della fatta perequazione?

Nel corso della discussione ne ho addotto degli esempi, fra gli altri quello delle spese per la riscossione delle imposte. Si credette di aver pareggiato i contribuenti stabilendo l'imposta in ragione della rendita tassabile; e poi si conservano delle disposizioni legislative le quali in alcuni luoghi addossano certi carichi ai comuni, in altri allo Stato. E per venire ad un esempio concreto, ripeterò che la stessa spesa della riscossione dell'imposta, spesa obbligatoria, cui il contribuente non può sottrarsi, è da questa stessa legge stabilita nella misura dell'un per cento per un compartimento, e di tre per un altro.

Ma che sorta di perequazione è questa che non tiene conto della sperequazione amministrativa vigente?

Dopo questi ragionamenti io mi limito dunque a far riflettere che l'osservazione dell'onorevole relatore non distrugge punto la mia obiezione, se non in quanto dopo ammesso il sistema, a mio debole avviso, erroneo, ci conduce, da un primo errore ad altri errori che ne sono le conseguenze. Ma io ho fatto un'altra obiezione, ed ho notato che il complesso dei pesi che in forza di questa legge vengono ad essere addossati ai contribuenti non si conosce se non dopo la votazione dell'articolo 2.

Questa stessa legge contempla due qualità di pesi, cioè le imposte che si riscuotono per conto dell'erario, e le imposte che l'erario riscuote per conto delle provincie, e per rimborsarsi di spese che fa nell'interesse delle provincie stesse.

Questi sette milioni che dovranno ripartirsi in proporzione dei contingenti che verranno stabiliti per le provincie di quattro compartimenti, sappiamo noi in che misura saranno distribuiti?

Possiamo noi renderci ragione della condizione in cui si troverà il contribuente di cui crediamo conoscere la rendita tassabile, perchè fu (bene o male non importa) determinata dai lavori precedenti eseguiti?

Noi non lo sappiamo, se non conosciamo il subriparto, e questo non lo conosciamo punto.

Mi pare quindi evidente che non possiamo pronunziarci su questo articolo, se non allorquando avremo conosciuti gli articoli, ed avremo votato gli articoli secondo e terzo, inquantochè l'esecuzione pratica di questo stesso articolo quarto, può essere diversa secondochè sarà stabilito il contingente col mezzo dell'articolo secondo.

Mi pare che quest'obbiezione abbia una tale evidenza pratica che non possa essere impugnata. Io credo quindi che la Camera vorrà almeno fare buon viso alla mia proposta sospensiva, la quale poi, o signori, non credo impedisca che la discussione cammini, perchè vi sono altri articoli i quali si possono trattare perchè stanno da sè e sono indipendenti dagli articoli secondo e terzo che stanno nel laboratorio della Commissione, e solamente quando ne saranno esciti noi potremo valutare le conseguenze pratiche degli articoli che col secondo e terzo si connettono. Spero adunque che la Camera vorrà accogliere la mia proposta.

ALLIEVI, relatore. Sono dolente di dover combattere la questione sospensiva dell'onorevole Depretis.

Prima di tutto faccio osservare che se, seguendo il sistema da lui raccomandato, si fosse cominciato dalla perequazione amministrativa, io non credo che noi avremmo evitata alcuna delle obiezioni che si muovono ora alla perequazione fondiaria. Si sarebbe detto allora: ma voi volete caricare le provincie e i comuni di pesi nuovi, e non pensate che, avendo l'imposta fondiaria inegualmente ripartita, questi pesi nuovi che voi addossate uniformi su tutte le provincie non possono essere sopportati a norma di giustizia. I due argomenti sono così connessi tra di loro che le obiezioni tornano le stesse sia che si cominci dall'uno o dall'altro; essi formano parte integrante di uno stesso sistema.

SINEO. Chiedo di parlare.

ALLIEVI, relatore. In secondo luogo dico che il subriparto che sarà proposto alla Camera o sarà fondato sovra basi ragionevoli, basi buone, e allora ognuno consentirà che esso sia il migliore criterio per ripartire quella somma d'imposta provinciale che ha da seguire la proporzione della quota principale, o quel riparto sarà provato essere cattivo, e l'onorevole Depretis potrà dimostrarlo tale, ed allora sarà il caso di far modificare le cifre del principale; modificate le cifre del principale le conseguenze che egli temeva rispetto alle spese provinciali saranno completamente svanite. Io credo quindi che l'obbiezione dell'onorevole Depretis non abbia fondamento. In un sol caso l'avrebbe, quando si volesse assolutamente eliminare l'articolo 4.

Si vuole forse omettere qualsiasi disposizione intorno alle spese provinciali, e rimandare, per questo argomento, alle disposizioni del bilancio del 1864? Ecco un sistema che io comprendo, quantunque la Commissione non lo accetterebbe, ma se questo non è

e se si vuole entrare nella perequazione anche dei pesi provinciali, io credo che si possa sin d'ora abbastanza sicuramente discutere.

SINEO. Appunto perchè la Commissione non è disposta ad accettare l'eliminazione dell'articolo 4, essa dovrebbe accogliere premurosamente la proposta dell'onorevole Depretis. Se vuole la Commissione che si discuta sin d'ora la quistione, siamo pronti a dimostrare che questa proposta, qual è formolata dalla Commissione, messa in rapporto colle altre sue proposte, è assolutamente ingiusta ed intollerabile. È ingiusta ed intollerabile sulla base stessa di quelle proposte che, formolate dalla Commissione, furono dalla maggioranza di questa Camera accettate. Sin qui siamo stati divisi, qualificando gli uni giuste, gli altri fallaci le basi che servirono a determinare il contingente di cadun compartimento.

Ma qui, o signori, noi siamo pronti a dimostrare che sulla base stessa proposta dalla Commissione, sulla base stessa adottata dalla Camera, questa proposta sarebbe enormemente ingiusta. Diffatti che cosa hanno di comune le opere provinciali coi pesi che debbono ripartirsi sull'erario generale dello Stato? Evidentemente l'erario generale dello Stato debbe far fronte ai bisogni dello Stato, e l'erario provinciale alle spese provinciali; ciascuna provincia debbe sopportare le spese della propria provincia. Per qual motivo una spesa fatta per la provincia di Milano verrà a gravitare sulla provincia di Torino? Questo è assurdo; sarebbe un arbitrario veramente che eccederebbe tutto ciò che si è potuto fare fin qui in quel genere. Io credo dunque che essendo allo stato della questione dimostrato che non si potrebbe, senza un'intollerabile ingiustizia, accettare questa proposta pregiudiziale, la Commissione dovrebbe essere ben lieta che si rimandasse la discussione, per vedere se si può adottare qualche proposta conciliatoria.

Io insisto adunque, affinchè sia accettata la questione pregiudiziale dell'onorevole Depretis.

SELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Depretis propone che si sospenda la discussione dell'articolo 4 fino a che non siansi discussi gli articoli che la Commissione intende proporre in surrogazione degli articoli 2 e 3 del progetto.

L'onorevole Sella ha la parola.

SELLA. Io non entro per nulla in merito alle osservazioni fatte contro l'articolo, perchè sono destituite di ogni valor; rispetto al medesimo.

La questione sospensiva mossa dall'onorevole Depretis consiste in ciò che l'articolo 3° possa avere una influenza sull'articolo 4° nel caso che sull'articolo 4° non si potesse votare, senza aver prima conoscenza di altri.

Ora esaminiamo un momento l'articolo 4°. In esso si stabilisce in qual modo debba farsi il riparto delle spese provinciali nelle antiche provincie, nella Lombardia, nel Modenese, e quindi determina il modo con

TORNATA DEL 15 MARZO

cui le provincie toscane ed ex-pontificie debbano continuare a provvedere alle spese provinciali; e finalmente parla delle provincie napoletane e siciliane. Ma se l'articolo provvede al modo con cui si debbono fare i riparti di queste spese rispetto dell'uno verso dell'altro dei vari compartimenti tenuti in considerazione nell'articolo 1° che fu ieri votato dalla Camera, non occorre nè punto nè poco sospendere la discussione dell'articolo 4°.

Quindi io credo che quest'articolo si possa discutere e votare colla conoscenza che noi abbiamo tutti dell'articolo 1° che fu ieri votato.

Quando poi noi saremo giunti all'esame dell'articolo 4 che la Commissione vi sottoporrà, nel quale si provvede anche al subriparto dell'imposta *principale* del contingente, allora l'onorevole Depretis sarà perfettamente in tempo di proporre le aggiunte che crederà opportune. Ma io sono d'avviso che una cosa non abbia che fare coll'altra e quindi la Commissione insiste perchè non sia ammessa la questione sospensiva, convinta com'è che si può ora con perfetta conoscenza di causa passare alla discussione e votazione dell'articolo 5.

BATTAZZI. Mi pare che sia inutile il discutere se si debba passare oltre sull'articolo 4.

Se non ci fosse altro da discutere che l'articolo 4, comprenderei che si desse luogo ad una tale discussione, perchè la Camera dovrebbe sospendere ogni discussione al riguardo; ma dacchè ci sono gli articoli successivi, sui quali la discussione può aprirsi indipendentemente dagli altri, io veramente non veggio quale sia il motivo di questa insistenza della Commissione.

Mi sembra che, anche dato che essa possa aver ragione, perchè vi sia per avventura alcuno che nel suo pensiero creda esistere un nesso tra un articolo e l'altro, la cosa torna allo stesso, nè vedo quale sia il motivo di questa insistenza e perchè si debba in ciò perdere un tempo prezioso.

A parer mio la Commissione non dovrebbe più oltre opporsi che si passi alla discussione degli articoli successivi.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Domando la parola.

Io farei notare all'onorevole preopinante che anche l'articolo 5 può avere la stessa questione pregiudiziale, perchè questi articoli si legano tutti, mentre se vi hanno articoli che stiano per così dire da sè, sono gli articoli 2 e 3. Gli altri si riferiscono ai contingenti compartimentali che abbiamo già stabiliti. Gli articoli 2 e 3 si riferiscono ai subriparti interni; quindi io credo che si possa procedere all'articolo 4.

BATTAZZI. Io non sono entrato nel merito se vi sia o no nesso tra l'articolo 4 ed il 2° e 3°; ho detto semplicemente che dal punto che si solleva questa questione non mi sembrava opportuno discutere sull'articolo 4, poichè non si solleva questione sulla possibilità di aprire la discussione sugli articoli successivi. Mi pa-

reva inopportuno fare una discussione al momento non necessaria. Se fossero già esauriti tutti gli altri articoli, allora comprenderei, ma dacchè può fare lo stesso, è inutile discutere intorno a questo punto.

PRESIDENTE. A quanto pare, il Ministero e la Commissione persistono; pertanto io debbo interrogare la Camera. Se credessero tuttavia che si potesse passare alla discussione di qualche altro articolo indipendentemente dagli articoli 2, 3 e 4, e così acconsentissero alla proposta Depretis, si risparmierebbe tempo. Possono ammetterla?

Una voce. No!

PRESIDENTE. Allora interrogherò la Camera.

Propone adunque l'onorevole Depretis che si sospenda la discussione dell'articolo 4 finchè sian presentate e discusse le modificazioni indicate dalla Commissione in ordine agli articoli 2 e 3 del progetto.

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

Chi intende approvarla si alzi.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Si procede adunque alla discussione dell'articolo 4, che è in questi termini:

« Art. 4. In pendenza della prossima legge provinciale che dovrà provvedere in modo uniforme circa i pubblici servizi da porsi egualmente a carico di tutte le provincie, la somma di sette milioni ora gravitante sul tributo fondiario delle provincie piemontesi, sarde, lombarde, parmigiane e modenesi per rimborso allo Stato delle spese già provinciali, sarà sovrimposta in base dei nuovi contingenti alle medesime assegnati.

« Le provincie toscane ed ex-pontificie continueranno intanto a provvedere direttamente alle proprie spese provinciali.

« Le provincie napoletane e siciliane conserveranno pure, in via provvisoria, il sistema ora vigente di pagare le spese provinciali, in parte direttamente ed in parte mediante rimborso allo Stato di lire 2,463,234 per le provincie napoletane, e di lire 768,813 per le provincie siciliane. »

Sopra questo articolo si sono presentati in questo momento due emendamenti od aggiunte, di cui darò lettura.

Il più radicale, se s'intende surrogarlo all'intero articolo del progetto, mi pare quello dell'onorevole Romano, così concepito:

« Dal giorno dell'attivazione della presente legge il massimo della sovrimposta permessa ai comuni sul tributo fondiario non potrà eccedere i centesimi cinque per ogni lira di tributo principale. Lo stesso limite avrà luogo per la sovrimposta concessa alle provincie. »

Darò ora lettura dell'altro emendamento sottoscritto dagli onorevoli Tonelli, Pelosi, Cantelli, Sandonnini, Torrigiani, Grandi, Cialdini, Piroli, Parenti, Salimbeni:

« In pendenza della legge provinciale che dovrà

provvedere in modo uniforme ai pubblici servigi da porsi egualmente a carico di tutte le provincie, lo Stato si rimborserà della somma di 7,000,000 che paga per le spese provinciali della Lombardia, del Piemonte, di Parma e Piacenza e dell'ex-ducatato di Modena.

« Questo rimborso si opererà mediante aumento di ciascuno di quei quattro contingenti d'imposta corrispondente alle spese provinciali spettanti a ciascuno. »

Il deputato Romano ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Domando la parola per una questione sospensiva sull'emendamento Romano.

PRESIDENTE. Prima la parola spetta al deputato Romano, poichè naturalmente vorrà svolgere il suo emendamento.

SINEO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SINEO. Mi pare che l'emendamento dell'onorevole Romano deve trovare il suo luogo nel capoverso 2°. Qui si tratta di cose transitorie. La Commissione prende le cose come sono; non le può mutare oltre i confini di questa legge.

Nella condizione attuale l'erario dello Stato fa fronte a spese che già erano provinciali, e che sono fatte effettivamente nell'interesse delle provincie. Le provincie non hanno conservata l'amministrazione di quelle spese, ma ne conservano il peso, poichè esse danno il danaro allo Stato.

Sino a che non si faccia una legge nuova, la quale è annunciata ed è aspettata con impazienza, bisogna naturalmente continuare a far fronte a queste spese provinciali; e la legge attuale vuole che esse continuino ad essere a carico di ciascuna provincia. Questa questione transitoria si riferisce alla prima parte dell'articolo 4°. L'onorevole Romano non ha sicuramente intenzione di applicare a questa prima parte il suo emendamento. Domanderei dunque che la questione proposta dall'onorevole Romano fosse riservata al capoverso ultimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Romano come la intende?

ROMANO GIUSEPPE. Fo osservare che, per la ragione di metodo, prima del mio emendamento dovrebbe essere discusso l'altro; imperocchè il mio è piuttosto un'aggiunta all'articolo 4, tendente a prevenire uno sconcio che ora avviene, per parte dei comuni e delle provincie. Per lo contrario l'altro emendamento riguarda la sostanza dell'articolo 4, e perciò mi sembra che si dovrebbe discutere prima.

PRESIDENTE. Dunque il suo emendamento lo propone unicamente come aggiunta all'articolo 4. Allora darò la parola ad alcuno degli onorevoli deputati che hanno sottoscritto l'altro emendamento di cui ho dato lettura.

GIULIANI. Dichiaro di far atto di adesione a questo emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sandonnini, sottoscritto esso pure all'emendamento in discussione.

SANDONNINI. Non isponderò molte parole per isviluppare il proposto emendamento, specialmente perchè la questione non è nuova per la Camera, e non è questa la prima volta che la medesima se n'è dovuta occupare. Anzi nell'appoggiare questo emendamento ho il vantaggio di poter farmi forte dell'autorità della Camera stessa, la quale in altra circostanza ha trovato ragionevole una proposta di simil natura, e l'ha sanzionata con una sua deliberazione, traducendola in atto colla legge del 23 dicembre 1863, colla quale fu approvato il bilancio per l'esercizio 1864.

Io non farò quindi che una semplice storia dei fatti avvenuti; e questo basterà, a mio modo di vedere, per dimostrare la giustizia e l'equità del proposto emendamento.

L'articolo 241 della legge comunale del 1859 dichiarava che a partire dal 1° gennaio 1860 le spese obbligatorie già poste per legge o per regolamento a carico delle divisioni o provincie, fossero addossate allo Stato. Aggiungevasi poi che l'erario nazionale sarebbe compensato di dette spese mediante un adeguato aumento sulle contribuzioni dirette.

Quando il governatore dell'Emilia pubblicava la legge comunale nelle provincie di Parma e di Modena faceva una riserva quanto all'applicazione dell'articolo 241, inquantochè in quelle provincie non poteva trovare nessuna opportunità, poichè l'amministrazione essendo divisa unicamente in due gradi, e tutte le spese essendo esclusivamente sostenute o dallo Stato o dai comuni, non vi era nessuna spesa che fosse di sua natura provinciale, e alla quale fosse applicabile la riferita disposizione.

Ora avvenne che quando fu fatto il riparto delle spese provinciali, le quali riguardavano le antiche provincie e la Lombardia, si volle ritenere che alcune potessero ancora spettare a Parma e all'ex-ducatato di Modena; si volle fare una specie di consorzio di questi compartimenti, e il rimborso complessivo di queste spese invece di essere ripartito a carico dei suddetti compartimenti, secondo la somma anticipata per ciascuno di essi e col debito riguardo alla riserva che era stata fatta intorno all'applicazione dell'accennato articolo 241 della legge comunale, fu fatto invece questo riparto in proporzione di quanto si pagava da ciascuna provincia in ragione dell'imposta fondiaria, supponendo che le spese provinciali esistessero in tutti i compartimenti, fossero per ciascuno della stessa importanza e fossero distribuite presso a poco nello stesso modo.

Molti e lunghi furono i reclami sporti dalle provincie di Parma e Modena che da siffatta misura venivano aggravate, senza giusto titolo d'un aumento d'imposta, e tali reclami furono trovati abbastanza ragionevoli dalla Commissione incaricata dell'esame dei bilanci, per cui essa trovò giusto che fosse fatta ragione ai medesimi, e che le spese provinciali non si ripartissero già nella semplice proporzione dell'imposta fondiaria, ma invece, secondo quello che realmente veniva speso in

ciascuna provincia e facendo per ognuna di esse un calcolo separato. E si fu per questo che coll'accennata legge del 3 dicembre 1863 venne sancito che le spese provinciali stabilite a carico delle antiche provincie, della Lombardia, di Parma, Piacenza e di Modena fossero ripartite nel modo seguente, vale a dire per lire 5,821,338 alle antiche provincie, lire 2,448,095 alla Lombardia, lire 158,118 a Parma e Piacenza, e sole lire 103,426 per l'ex-ducato di Modena.

Questa deliberazione, la quale è già stata messa in attualità per l'esigenza dell'imposta nel corrente anno, viene ora distrutta e contraddetta dalla disposizione dell'articolo 4, secondo il cui senso letterale verrebbe a sanzionarsi che il riparto di questa spesa non si facesse già secondo l'ultima deliberazione del Parlamento, ma coll'antico riparto trovato ingiusto e non conforme all'equità, vale a dire in proporzione dell'imposta fondiaria che si paga rispettivamente da ciascuna provincia; col che si verrebbe a mettere di nuovo a carico specialmente delle provincie modenesi e parmensi un aggravio, del quale esse si lamentarono per lungo tempo, e di cui avevano dal Parlamento stesso ottenuto il dovuto risarcimento.

L'ingiustizia poi di questo modo di riparto risulta principalmente da questo, che, quanto sia almeno per le provincie modenesi, la massima parte delle spese provinciali, oltre quelle 103,000 lire che vennero assunte dallo Stato e che sole si dovrebbero calcolare nel riparto che se ne fa ai compartimenti pel dovuto rimborso a favore dello Stato, vengono attualmente pagate dai comuni, per cui se a ciascun contingente, oltre all'imposta attuale che è stata loro assegnata per ottenere la perequazione nella rispettiva imposta, si dovesse ancora aggiungere un contingente per spese provinciali proporzionate non già all'ammontare di quanto si paga realmente dallo Stato in anticipazione di queste spese, ma all'entità dell'imposta fondiaria applicata alle medesime, ne verrebbe un aggravio evidente ed una duplicazione.

In quanto che, mentre una parte delle spese provinciali in alcuni compartimenti sono assunte dai comuni, nel tempo istesso i compartimenti stessi sarebbero costretti a pagare una somma in rimborso di queste spese medesime molto superiore a quello che fu speso realmente a loro vantaggio, ed essi per una parte dovrebbero concorrere a sostenere le spese provinciali sostenute a vantaggio di altri compartimenti, mentre quelle che sarebbero a carico di essi verrebbero in parte sostenute dai comuni e quindi in doppia guisa dai propri contribuenti.

Questi motivi sono così evidenti che non hanno bisogno che di essere accennati, e quindi mi astengo dallo svilupparli maggiormente per non annoiare la Camera, e parmi che la medesima possa farsene con questo solo cenno un concetto conveniente, avendo già cognizione di questa questione per gli studi fatti altre volte su questo stesso proposito.

Ho fiducia pertanto che vorrete far lieta accoglienza

all'emendamento che vi è stato proposto e di cui è stata data lettura, e che è diretto appunto a questo scopo, vale a dire di limitare l'obbligo del rimborso delle quote delle spese provinciali a ciascuna provincia a quel tanto che per ognuna di esse sarà effettivamente anticipato dallo Stato, e come esige ogni considerazione di equità e di giustizia, e d'impedire che venga esteso ad una quota ipotetica che possa dare luogo ad un aggravio per quelle provincie, che per tanto tempo ne hanno sofferto il peso indebitamente.

Non aggiungerò altre ragioni, sperando che la Commissione ed il Ministero vorranno accogliere favorevolmente questo nostro emendamento; e confido che, riconoscendo le addotte osservazioni ispirate da un principio irrecusabile di equità e di giustizia, non vorranno permettere che esso corra la stessa sorte che è stata inesorabilmente riservata a tutti gli altri emendamenti che sono stati finora proposti all'attuale progetto di legge.

PIROLI. La Camera mi permetta che io aggiunga qualche osservazione alle cose chiaramente dette dal l'onorevole Sandonnini. L'onorevole relatore diceva testè che la legge che stiamo discutendo è una legge di perequazione, e che anche l'articolo 4 reca una disposizione che tende a perequare.

Ma per quanto concerne l'articolo 4 la cosa sta invece tutto all'opposto. Per le provincie toscane, napoletane, siciliane e napoletane le cose sono lasciate quali oggi stanno, cioè le provincie toscane ed es-pontificie continueranno a provvedere alle proprie spese provinciali direttamente, le napoletane e siciliane conservano pure l'attuale sistema. Per queste provincie non si fa perequazione alcuna di spese provinciali. Ora qual'è la ragione per cui si è proposta la prima parte dell'articolo 4? È questa. Lo Stato provvede oggi in una data, ma diversa misura alle spese provinciali nelle provincie parmigiane, modenesi, sarde, lombarde e piemontesi: se lo Stato paga queste spese, ha diritto di esserne rimborsato: e ciò è evidente. Ma in che misura deve farsi il rimborso? Evidentemente nella misura nella quale lo Stato concorre a queste spese nei diversi compartimenti. Quando nel 1860 fu fatto un calcolo delle spese di cui parliamo, e fu ripartita la somma corrispondente in proporzione della quota erariale che ciascuna provincia pagava, fu osservato, e giustamente, che il riparto era ingiusto, perchè, a parte altre considerazioni, il riparto in proporzione della erariale aggravava alcune provincie, e più particolarmente le provincie modenesi e parmensi, di un'imposta assai maggiore della somma che lo Stato si addossava a profitto delle medesime. L'ingiustizia fu riconosciuta; nella legge del bilancio fu stabilito che col primo gennaio di quest'anno sarebbe cessata quest'imposizione.

Ora l'articolo 4 viene a ristabilire quell'ingiustizia e ad aggravarla, specialmente verso il Modenese, il quale dovrà oggi contribuire al rimborso in proporzione dell'erariale che viene aumentata colla legge che discutiamo.

Non mi pare che si possa mettere in dubbio che giustizia vuole che il rimborso allo Stato delle spese di cui all'articolo 4 in discussione si faccia nella misura nella quale il Governo le fa rispettivamente pei vari compartimenti. L'applicazione del principio sarà facile, perchè lo Stato conosce già quali parti di spese provinciali ha prese a suo carico col decreto 12 dicembre 1860. Sarebbe una enorme ingiustizia, lo ripeto, che le provincie modenesi e parmensi si ritenessero obbligate a rimborsarsi eccedenti le somme che effettivamente si volgono a loro profitto. Spero che la Camera vorrà apprezzare queste considerazioni. Non è questa una questione di perequazione; la perequazione supporrebbe che i sette milioni si spendessero in eguali proporzioni a profitto delle provincie che debbono farne il rimborso, ma la cosa, almeno a tutt'oggi, non è andata così. La minima parte si spende pel Modenese e pel Parmense, e il rimborso non può essere preteso che sulla base della spesa effettiva, come del resto ha già osservato l'onorevole Sineo: ed io invoco le parole sue, le quali non possono venire più opportune ad appoggio del nostro emendamento.

ALLIEVI, relatore. Bisogna che la Camera prima di tutto richiami innanzi a sè il principio sul quale è fondata la presente legge di perequazione, che cioè si è stabilita una certa misura d'imposta erariale in proporzione colla rendita effettiva della proprietà fondiaria; questo è il principio fondamentale della legge, dimodochè si suppone che con quella determinata misura d'imposta ciascuno dei diversi compartimenti paghi in medesima proporzione i servizi che lo Stato assume.

Ora, che cosa avviene allorchè lo Stato assorbe in sè un'imposta provinciale, e s'impegna a fare egli stesso alcuni servizi?

Avviene propriamente un aumento dell'imposta fondiaria in quanto che la quota provinciale e la quota erariale si fondono e lo Stato solo assume di fare i medesimi servizi che prima erano distinti fra questi due corpi morali.

E questa è una ragione, per cui in alcuni compartimenti del regno d'Italia si trova un'imposta più alta che non in altro. In alcuni compartimenti lo Stato aveva in altri tempi assorbito, incorporato i servizi che altrove si sostenevano e sostengono mediante le spese provinciali; in questi compartimenti l'imposta fondiaria era anche più elevata.

È qui, come dissi, una delle ragioni di disuguaglianze tra una ed altra parte d'Italia.

Ora, dopo che voi avete colla legge di perequazione dell'imposta fondiaria fatto pagare ai diversi compartimenti una medesima proporzionata quantità dei servizi dello Stato, è impossibile immaginare che un compartimento paghi oltre a ciò una seconda imposta per gli stessi servizi...

SINEO. Domando la parola.

ALLIEVI, relatore... che in un altro compartimento si trovano compensati e pagati dall'imposta prediale.

Noi avremmo potuto procedere in questa materia

in due modi: o restituendo immediatamente a tutte le provincie una misura eguale d'imposta provinciale, oppure assorbendo completamente tutte le imposte provinciali per formarne un solo cumulo, e ripartire questo cumulo in ragione della rendita effettiva dei diversi compartimenti del regno.

Che cosa ne sarebbe avvenuto allora? Ne sarebbe avvenuto che questo cumulo si sarebbe ridiffuso su tutta quanta la massa dei contribuenti in modo che ciascuno avrebbe partecipato alla sua parte di peso senza distinzione d'origine.

Ma la via seguita qui è una via intermedia; si è cercato che in questo periodo transitorio le spese di carattere provinciale fossero il più che possibile equilibrate, quanto, cioè, potevano nelle differenti condizioni di legislazione amministrativa, in cui si trovano ancora i diversi compartimenti del regno.

Infatti l'articolo 4 introduce un certo equilibrio tra le spese provinciali, equilibrio non corrispondente forse alle esigenze di una giustizia assoluta, ma sufficiente in un periodo transitorio, brevissimo, quale è quello che...

PIROLI. Domando la parola.

ALLIEVI, relatore... deve intercedere tra l'approvazione della legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria e l'applicazione della legge comunale e provinciale.

Infatti, se da una parte le provincie napoletane e siciliane serbano il proprio bilancio dal fondo comune, e le provincie toscane ed ex-pontificie continuano a provvedere direttamente alle proprie spese provinciali, per gli altri quattro compartimenti invece si forma un consorzio e si divide fra loro la massa delle spese provinciali prima inegualmente ripartita.

Per questi quattro compartimenti, di Piemonte, Lombardia, Modena e Parma, si è fatto ciò che avrebbe potuto farsi per tutto lo Stato, se tutte quante le imposte provinciali si fossero assorbite e confuse in esso.

Ciò posto, credo sarebbe stato grandemente ingiusto, se non si fosse fatta una certa perequazione delle spese provinciali; perchè in tal caso, o avverrebbe che alcun compartimento non pagasse una stessa quantità di servizi, oppure che un altro compartimento pagasse due volte uno stesso servizio. Mi spiego con un esempio.

In un compartimento vi erano le strade provinciali, ed a queste corrispondeva una speciale imposta provinciale, quindi, lì, questo servizio è pagato a parte. In un altro compartimento invece non vi erano strade provinciali, per conseguenza neppure la corrispondente imposta provinciale; ma siccome vi esistono pure strade della natura di quelle che altrove son dette provinciali, questo servizio si trova pagato con la massa delle imposte prediali.

Evidentemente ciò è contrario ad ogni eguaglianza di contributo. Poteva esistere l'antico stato di cose, finchè essendo diverse le quote d'imposta fondiaria, si poteva credere che la maggiore imposta erariale degli uni compensasse la imposta provinciale degli altri; per

avere l'equilibrio, dall'una parte si aveva l'imposta provinciale, dall'altra la maggiore imposta erariale. Ma dacchè questa legge parte dal supposto che si sia equilibrato il peso dell'imposta erariale, è impossibile che rimanga una così profonda disuguaglianza rispetto ai pesi addizionali corrispondenti a' servizi che lo Stato fa ugualmente e contemporaneamente in tutte le provincie del regno.

Non dimentichiamo che in tutti questi compartimenti essendo in vigore la legge comunale e provinciale e molte altre leggi, sono anche in gran parte equiparate le condizioni dei servizi pubblici. Certamente anche dopo l'applicazione di quest'articolo 4° rimarranno ancora alcune differenze; certamente quest'articolo 4° risponde in modo assai incompleto alle esigenze della giustizia distributiva in materia di pesi pubblici; ma io credo che il ritornare ancora sui diversi compartimenti le loro antiche spese provinciali sarebbe assai più profondamente ingiusto.

Quindi è che per queste considerazioni la Commissione non può assolutamente accettare l'emendamento in discorso.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola.

SINEO. Il ragionamento dell'onorevole relatore è giusto, ma esso ha un difetto; è prematuro. Il ragionamento dell'onorevole relatore sarà giusto, quando si sarà fatto eseguire l'articolo 11, cioè si sarà potuto fare una vera perequazione.

Col proporre l'articolo 11 la Commissione riconosce l'imperfezione della propria opera, ed in vista di quest'imperfezione essa vuole che duri soltanto un numero d'anni determinato.

Io non ricordo che è dimostrata l'ingiustizia di questa ripartizione; ritengo soltanto che è ammessa l'incertezza della giustizia, ed è ammessa dalla Commissione stessa.

Ora, quando la Commissione stessa è conscia dell'imperfezione dell'opera sua, perchè vuol essa aumentare gli inconvenienti e i danni che possono nascere da un imperfetto riparto?

È ancora prematura la dimostrazione dell'onorevole Allievi, perchè il suo ragionamento sarebbe applicabile quando lo stesso sistema di riparto delle spese fosse esteso a tutto il regno. Allora naturalmente, quando si dichiara che una spesa è nazionale, la nazione intera concorre egualmente a quella spesa e non c'è da fare distinzione tra una provincia e l'altra. Ciascuna provincia deve proporzionalmente far fronte alle spese che sono riconosciute spese dello Stato; ma qui si tratta di spese le quali si fanno bensì dall'amministrazione dello Stato, ma soltanto in alcune provincie, in una parte dello Stato.

La Camera conosce quale fosse la condizione delle cose, quando si è fatta l'unione fra le parti settentrionali d'Italia. Vigevano sistemi diversi. Al di qua del Ticino le opere stradali provinciali si facevano e si pagavano dalle provincie; in Lombardia invece strade provinciali non erano; alle spese delle strade provin-

ciali si faceva fronte col tributo prediale. Dopo l'unione si sono volute pareggiare le provincie delle due sponde del Ticino in ciò che concerne l'amministrazione.

Si è dichiarato che lo Stato provvederebbe in ogni provincia ad alcune fra le spese che prima al di qua del Ticino erano considerate come provinciali, ma che caduna provincia continuerebbe a sopportare precisamente lo stesso peso che essa sopportava prima. In questa fissazione delle spese che si facevano da caduna provincia vi fu molto arbitrio anche per parte del Governo; vi furono provincie ingiustamente sopraccaricate; citerò la provincia di Cuneo, alla quale si è messa un'imposta di 192,000 lire al di sopra di ciò che prima pagava.

La provincia di Cuneo reclamò, e in tutti gli anni rinnova i suoi richiami; e sempre ebbe in risposta che trattandosi di cosa che era stata dichiarata in forma legislativa, il potere esecutivo non poteva provvedere; le si è sempre lasciata la speranza di essere sgravata di queste 192,000 lire, quando verrebbe una legge generale, legge che per tale motivo la provincia di Cuneo aspetta con grande impazienza. E che essa paghi lire 192,000 di più di quello che dovrebbe pagare è dimostrato evidentemente, perchè essa spendeva 192,000 lire di meno nelle sue opere provinciali.

La provincia di Cuneo, alla quale adesso aumentate l'imposta del 64 per cento, che conseguentemente si trova avere un peso enormemente eccedente i pesi antichi, quando i pesi antichi erano già stabiliti sopra una ingiusta misura, quando era già dimostrato che si pagava 192,000 lire di più di quello che fosse giusto; come volete ancora che questa provincia debba concorrere ad alleviare la Lombardia delle sue spese provinciali? Evidentemente sarebbe un'ingiustizia.

La provincia di Cuneo paga le sue strade, poichè continua a rappresentare a carico dell'erario provinciale le stesse spese che si facevano prima per queste strade.

Io cito la provincia di Cuneo, perchè ho delle cifre che posso indicare con maggior precisione: del resto è condizione comune di tutte le provincie al di qua del Ticino, giacchè nessuna di esse ebbe minor peso di quello che avesse prima, ed alcune furono sopraccaricate.

Ora, in questa condizione di cose, io domando se sia accettabile questa prima parte dell'articolo 4.

Vengo all'emendamento. Esso è fondato sopra ragionamenti nei quali concorro pienamente coi proponenti. Ma in quanto all'applicazione non potrei improvvisare un voto sopra cifre che non conosco; sono cose che domandano studio. Se era utile che venissero stampati gli emendamenti, e furono quasi tutti stampati, sarebbe poi assolutamente necessario che un emendamento di questo genere ci fosse messo sott'occhio.

Io dichiaro che allo stato delle cose, io mi asterrei, non oserei votare un emendamento, di cui non conosco

perfettamente la portata. Ma i ragionamenti addotti dagli onorevoli sostenitori dell'emendamento li debbono persuadere ad unirsi con quelli i quali voteranno contro la prima parte dell'articolo 4. Io credo che sia dimostrata l'ingiustizia di questa prima parte dell'articolo 4. I ragionamenti dell'onorevole Allievi, ben lungi dall'aver affievolito la dimostrazione di quest'ingiustizia, non hanno fatto che confermare quello che io diceva in principio. Le sue parole sono applicabili al futuro, ma non alla condizione attuale.

Pur troppo non possiamo per ora avere la perequazione dei pesi.

La Lombardia ha diritto di chiedere che tutte le spese nazionali si facciano a carico della nazione, quando il tributo prediale sia ripartito su basi eguali, e quando lo Stato provveda ugualmente ai bisogni di tutte le provincie. Ma se si viene a domandare che ciò, di cui si vuole essere alleggeriti, sia portato sopra un'altra provincia, non sopra lo Stato, è una domanda evidentemente ingiusta che non ha niente di plausibile.

Io spero dunque che se la Camera sarà persuasa di ciò, vorrà rigettare senz'altro questa prima parte dell'articolo.

SANGUINETTI. Domando la parola.

ALLIEVI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Giuliani.

GIULIANI. Io sperava di trovarmi concorde coll'onorevole relatore della Commissione circa questo emendamento, ma sono dolente di non poterlo essere.

Si parla di perequazione di spese provinciali, che nulla ha a che fare colla perequazione dell'imposta fondiaria.

Le spese provinciali sono diverse da provincia a provincia, ed io non saprei, come si potessero riunire tutte quelle di un compartimento, e ripartirle poi sopra l'imposta fondiaria, senza che si verificassero delle differenze grandissime.

Una provincia può avere molte strade provinciali, e per di più queste possono trovarsi in difficili condizioni: quindi essa dovrà spendere somme grandemente maggiori rispetto ad una provincia vicina la quale si trovi in condizione o di averne un minor numero, o di averle di più facile mantenimento, o che richiedano minor dispendio nel migliorarle e completarle convenientemente. Diceva l'onorevole Allievi che in Toscana si lasciano le spese provinciali alle provincie, ma non trovo esatto quello che egli poi asseriva, cioè che si fa un insieme di tutte le spese provinciali della Toscana, e si distribuisce in proporzione dell'imposta fondiaria. Che io mi sappia, la cosa non è così: ogni provincia sostiene quella quota che le spetta. Ora se così è nelle singole provincie di un medesimo compartimento, come si potrà chiamare il compartimento di Parma e quello di Modena a condividere le spese delle provincie antiche, delle lombarde e delle ex-pontificie? Davvero che io non so vederne il come.

Ma diceva l'onorevole Allievi: dal momento che le

provincie non sostengono queste date spese, e lo Stato le faceva in quanto che esse erano colpite da una maggior imposta fondiaria, ora che l'imposta fondiaria si deve intendere equiparata (e qui mi permetta di dirgli che se non sarà, non importa) (*Ilarità*), ora che l'imposta fondiaria, diceva, si deve intendere equiparata, lo Stato facendo questo servizio alle provincie, esse debbono contribuire allo Stato la loro tangente di spesa.

Qui pregherei l'onorevole Allievi a voler prima dimostrare che lo Stato effettivamente faccia delle spese provinciali superiori a quelle che furono citate dall'onorevole Piroli. Esso dice: ma voi avete dichiarato non avere strade provinciali; se non avete strade provinciali dunque è lo Stato che provvede anche a questa classe di strade. Rispondo che no. Lo Stato non si è incaricato che di quelle strade nazionali che a lui indeclinabilmente appartenevano, tutte le altre le ha abbandonate ai comuni ed ai consorzi comunali, per lo che i due compartimenti di Parma e di Modena hanno un aggravio anche maggiore di tutti gli altri, ed oltre a ciò hanno strade peggiori ed in minor estensione che in tutte le altre parti dell'Italia centrale e superiore non sia.

Del rimanente poi per tutte le spese provinciali che nei compartimenti di Modena e Parma si fanno dal Governo non si ha difficoltà di accettare l'obbligo del rimborso. Se la cifra alla quale ascendono non può ora indicarsi, noi di buon grado ce ne rimettiamo ai risultati che si otterranno dalle relative indagini; e qui mi piace unirmi a quanto diceva l'onorevole Sineo il quale ammettendo la giustizia del nostro emendamento, voleva poi che la cifra delle spese anzidette venisse esattamente determinata.

Noi, lo ripeto, non intendiamo di stabilire adesso cifra alcuna, ma solamente di dire che troviamo giusto in massima di corrispondere allo Stato l'equivalente di tutte quelle spese che esso sostiene nei due compartimenti di Modena e Parma, semprechè esse abbiano veramente il carattere di spese provinciali.

Posta così la questione, io spero che la Camera vorrà essere favorevole ad un emendamento appoggiato a tanta e tanto evidente giustizia.

PRESIDENTE. Siccome la discussione di questo emendamento si confonde con quella dell'articolo stesso almeno nella prima sua parte, ossia nella parte di massima, quindi io crederei di dar la parola agli oratori nell'ordine in cui stanno iscritti sopra questi articoli, parendomi che con ciò si abbrevierebbe la discussione.

Perciò darei anzitutto la parola all'onorevole De Luca che è il primo iscritto.

SELLA. La questione sollevata con questo emendamento è speciale e riguarda il principio dietro il quale si deve fare il riparto di questi sette milioni, se cioè si debbano ripartire in ragione delle quote assegnate ai vari compartimenti dall'articolo 1, ovvero in ragione delle spese dai compartimenti medesimi sostenute.

Io ritengo per conseguenza che questo emendamento

TORNATA DEL 15 MARZO

potrebbe essere messo ai voti separatamente, tanto più che fin qui esso è stato discusso sopra un terreno speciale.

PRESIDENTE. Allora darò la parola all'onorevole Sanguinetti che l'ha domandata specialmente sopra questo emendamento.

Voci. Ai voti!

SANGUINETTI. Se la Camera vuole andare ai voti, io mi tacerò; ma io volevo...

TONELLI. Domando la parola.

SANGUINETTI... solo far osservare alla Camera quale sarebbe la conseguenza della proposta Sineo.

L'onorevole Sineo dice: sopprimete questo articolo 4. Ma allora...

SINEO. Io non ho proposto niente.

PRESIDENTE. L'emendamento in questione colpirebbe le ultime due linee della prima parte dell'articolo 4, laddove è detto: « Sarà sovrimposta in base dei nuovi contingenti alle medesime assegnati. » La questione sta qui.

SANGUINETTI. Parlerò dunque dopo che si sia votato su questo emendamento.

TONELLI. Quanto all'emendamento che è ora in discussione, nel caso che venisse respinto dalla Camera io domanderei la divisione della votazione dell'articolo della Commissione, cioè che si votasse per le provincie modenesi e parmensi la quota di rimborso, riservandomi in diverso caso di presentare un articolo aggiuntivo, perchè nelle spese che si propongono in massa rimborsabili allo Stato, sia stabilita un'aliquota corrispondente a quella che debbono pagare questi due compartimenti ai quali non è applicato l'articolo 241 della legge comunale, che è la base di questo rimborso. Non essendo quivi il suddetto articolo applicato, è indubitato che il voler obbligare i compartimenti a spese delle quali non sono sgravati, sembra una vera ingiustizia.

Quindi, quando mai non si volesse cambiare l'economia della legge, mi riservo di proporre un nuovo articolo per aggiungere ai sette milioni una quota corrispondente a spese che effettivamente lo Stato assume per le provincie modenesi ed anche parmensi, le quali, quando poi siano conglobate tutte insieme ed unite ai sette milioni, allora saranno pagate in proporzione del rispettivo contingente d'imposta principale.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se appoggia l'emendamento che si è testè discusso.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

TONELLI. Domando la parola.

Pregherei l'onorevole presidente di spiegare il modo di votazione che s'intende di seguire. Io desidererei che fosse divisa la votazione sopra la distribuzione di questi sette milioni, per vedere, se alle provincie modenesi debba toccare una quota proporzionata ai sette milioni, od una quota corrispondente al disposto della legge approvativa del bilancio 1864.

PRESIDENTE. Bisognerebbe che proponesse un articolo speciale, altrimenti la divisione è impossibile.

TONELLI. Allora mi riservo di presentare un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo che si è finora discusso:

« Questo rimborso si opererà mediante aumento di ciascuno di quei quattro contingenti d'imposta corrispondente alle spese provinciali spettanti a ciascuno. »

(Non è approvato.)

Il deputato De Luca, che è il primo iscritto sull'articolo, ha la parola.

DE LUCA. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta al deputato Sanguinetti.

SANGUINETTI. Io propongo due emendamenti: uno non è che una rettificazione di fatto, l'altro è un emendamento di forma per meglio esprimere il concetto della Commissione.

Il primo, di fatto, sarebbe questo, che invece della somma di 7 milioni, si mettesse quella di lire 6,400,000, la quale è la somma portata nel bilancio del 1864. Io sono d'avviso che in questo articolo fu posta la somma di 7 milioni, perchè chi l'ha redatto avesse innanzi a sé il bilancio del 1863.

Questa è la rettificazione di fatto ch'io propongo.

L'emendamento di forma consiste in ciò che alla fine dell'ultimo di questo primo capoverso, ove è detto: « Sarà sovrimposta *in base* dei nuovi contingenti, » si dica: « Sarà sovrimposta *in ragione* dei nuovi contingenti. »

La parola *in base* o dice niente ovvero può essere interpretata in un senso contrario a quello che veramente è nel concetto della Commissione.

Ciò che si vuole gli è evidentemente che queste spese provinciali siano sopportate in ragione dei contingenti compartimentali stabiliti.

MINGHETTI, ministro per le finanze. L'osservazione che l'onorevole Sanguinetti ha fatta sulla cifra è giusta, inquantochè questa cifra differisce tanto nel bilancio del 1863 come in quello del 1864, essendo stata presa una media.

Io credo però opportuno che si lasci qual è, anche perchè la Camera deve considerare che oggimai siamo in procinto di discutere la legge comunale e provinciale.

Vi ha parecchie questioni di simigliante natura, le quali avranno sede propria in questa discussione.

Io credo quindi e spero che l'onorevole Sanguinetti non vorrà insistere su questa sua proposta.

SANGUINETTI. Io non ho difficoltà di ritirare la mia proposta in quanto alla cifra di 7 milioni, ma insisto sulla seconda mia proposta, quella di forma, per cui chieggo che a vece di *in base*, si dica *in ragione* dei nuovi contingenti.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Non mi pare di vederci difficoltà ad aderire: è la stessa idea.

PRESIDENTE. Invece di dire *in base* si direbbe: *in ragione* dei nuovi contingenti.

Metto dunque ai voti l'articolo 4 coll'emendamento proposto dal deputato Sanguinetti.

(È approvato.)

Verrebbe ora l'aggiunta dell'onorevole Romano.

Ne darò nuovamente lettura:

« Dal giorno dell'attivazione della presente legge il massimo della sovrimposta permessa ai comuni sul tributo fondiario, non potrà eccedere i centesimi 5 per ogni lira di tributo principale. Lo stesso limite avrà luogo per la sovrimposta concessa alle provincie. »

Il deputato Romano ha la parola per lo svolgimento della sua proposta.

ROMANO GIUSEPPE. La solenne discussione sinora fatta di quest'importantissima legge, agevolerà grandemente lo svolgimento dell'aggiunta ch'io propongo a questo articolo. Io quindi prenderò le mosse dal congratularmene colla Camera. Me ne congratulo perchè la splendida discussione ha dato la più eloquente smentita alle maligne insinuazioni dei nostri nemici, i quali affermavano che questa legge si sarebbe votata, non secondo il proprio convincimento, ma per interessi municipali.

No, la votazione dell'articolo 1 ha chiarito sino all'evidenza l'opposto: voi lo avete visto votare da molti onorevoli deputati delle provincie più gravate; voi lo avete visto respingere da coloro che n'erano disgravati; voi vedeste delle nobili e coscienziose astensioni, là dove poteva suppersi più pungente lo stimolo dell'interesse di campanile. Ma cotesta gloria non si appartiene al mio povero *no*, perchè esso fu la logica conseguenza delle mie convinzioni sul sistema finanziario del Governo italiano: è la logica conseguenza della mistificazione che si è fatta d'una legge, promessa per alleviare alle provincie meridionali il peso delle nuove imposte, e che invece riesce ad aggravare di circa un venti per cento la primitiva imposta.

E mi giova altresì soggiungere che il mio voto è un doveroso omaggio all'opinione pubblica delle antiche provincie, i cui dolori sono dolori di tutta Italia, e sono e saranno il palpito di tutti i cuori generosi, fino a che sarà sacro il sangue versato per la patria, e fino a quando la gratitudine sarà il più nobile sentimento del cuore umano.

Io me ne congratulo, perchè con questa discussione la Camera ha iniziato ne' suoi lavori un'era novella, ed al sistema di votare le tasse *a vapore*, ne ha sostituito un altro ben diverso e ben più degno di lei.

Sì, o signori, permettetemi che io il dica, se così si fosse discussa la male augurata legge di registro e di bollo, noi non avremmo ora a deplorare due terzi del malcontento delle provincie meridionali, le cui rimozioni e le petizioni furono troppo tenute in non cale.

Vengo ora alla giunta da me proposta all'articolo 4.

Signori, voi l'avete già letto nella relazione dell'onorevole Allievi; voi l'avete ascoltato dalla bocca di molti onorevoli oratori che mi hanno preceduto; la illimitata facoltà data ai comuni e alle provincie di sopra-

imporre sul tributo fondiario, che si paga allo Stato, ha dato luogo ad eccessi cui va dato un pronto riparo. Lo sconcio è da tutti riconosciuto, e solo si obietta essere questa materia da trattarsi nello esame della legge provinciale e comunale. Ma io confido che dopo lo svolgimento della mia proposta, sarà chiaro esser questa la sede naturale di una tal discussione, essere anzi per ragioni politiche necessario il provvedervi contemporaneamente alla votazione di questa legge.

Signori, presso la maggior parte degli Stati europei è un principio di diritto pubblico e di buona amministrazione che l'imposta fondiaria, per la peculiare indole sua, e per la sua somma importanza, sia la più gelosa prerogativa dello Stato, qualunque sia la forma del suo reggimento. E però in un Governo retto a forme costituzionali, l'imposta fondiaria è una gelosa prerogativa del Parlamento, il quale nel determinarla deve grandemente ponderarne le conseguenze; avvengachè dall'essere tale imposta bene o mal regolata, ne deriva la ricchezza o la miseria della nazione, e soprattutto della parte più laboriosa del popolo, la quale, ammisericita, perturba l'ordine pubblico con ogni maniera di agitazioni e di delitti originati dal turpe bisogno.

Il perchè essendo l'imposta fondiaria una delle prerogative più gelose della Rappresentanza nazionale, non la si può lasciare all'arbitrio delle altre minori rappresentanze. Ed invero dipende principalmente da ciò la grande preoccupazione di tutti gli statisti a formare di buoni catasti, ed a ben regolare la imposta fondiaria. Ma poichè la proprietà fondiaria è quella che meno può nascondersi, avviene che essa divien sempre il bersaglio di tutte le tasse, e richiama sul suo capo l'avidità del fisco e quella de' comuni e delle provincie che la tosano di seconda mano, a misura che più o men grave è la imposta fiscale.

Quindi è, che essendo in Inghilterra minima la tassa fondiaria in pro dello Stato (*land-tax*), è data ai comuni larga facoltà d'imporre la tassa fondiaria; e per l'opposto ove grave è l'imposta dello Stato, come avviene in Francia e nella maggior parte della Germania, ivi avvi un limite più o meno ristretto. In Francia, per esempio, non eccede il 10 per cento, ed è perciò che io ho proposto questo medesimo limite, che non avrei difficoltà di allargare, ove così la Camera opinasse.

Il quale principio, se vedesi dappertutto applicato, molto più debbe esserlo presso di noi in cui le altre industrie non si sono ancora svolte, ed è l'industria agricola la sola nostra risorsa, il più grande nostro avvenire. Guardiamoci dunque dall'inaridire questa grande sorgente della pubblica e della privata ricchezza; guardiamoci dal pesar troppo sulla sola industria che abbiamo.

Ora sventuratamente la nostra legge provinciale e comunale, fatta nel tempo turbinoso dei pieni poteri, non pone alcun limite e lascia ai comuni ed alle provincie lo sconfinato arbitrio di sovrimporre a volontà!

E che cosa è avvenuto? Che in tutti i comuni ove

TORNATA DEL 15 MARZO

nella rappresentanza comunale preponderava l'elemento dei non possidenti, ivi la sovrimposta sulla proprietà fondiaria si spinge al 100, al 120, al 150 per cento sull'imposta fiscale, come a tutti è noto, e come appare dalle innumerevoli petizioni ordinate a frenare quest'arbitrio inaudito.

E non è tutto: questi inconvenienti diventano ancor più gravi dopo la votazione delle leggi sul registro e bollo, sulla ricchezza mobile, e sul dazio di consumo, le quali pesano ancor grandemente sulla proprietà fondiaria.

E qui permettetemi, o signori, che io vi accenni quali fra gli altri sono i mali che derivano da cotesto arbitrio.

In primo luogo avviene che il più delle volte, contro il fondamento di tutte le imposte, la sovrimposta sia votata da coloro che non la pagano, perchè non possiedono beni fondi; e però la si spinge agli eccessi. Ma ove la rappresentanza comunale è composta da possessori di proprietà fondiaria, allora la sovrimposta è più ristretta, e quindi avviene che accanto ad un comune che paga una sovrimposta del 6, del 10 per 100, avviene un altro che paga la sovrimposta del 50, del 100, del 150 per 100.

Cotesta enorme disparità rende la tassa prediale ineguale e distrugge l'opera della perequazione: disquilibra il mercato de' prodotti, perchè l'imposta, accrescendo le spese di produzione, fa sì che un coltivatore non possa vendere per 50 quel che un altro può produrre per 25: deprezia il capitale, perchè essendo incerte le gravezze, incerto è ancora il valore dei beni fondi; e chi compra uno stabile pesa l'imposta fondiaria, e se questa non è determinata, si pone al sicuro, e non compra al di là del 50 per cento del valore reale.

Per l'opposto tutti cotesti gravi inconvenienti svaniranno allorchè la legge viene a determinare un estremo al di là del quale non è dato al comune e alla provincia di andare.

Tutti più o meno riconoscono questa verità; ma non mancano di coloro i quali propongono due obiezioni.

Si dice dapprima essere questa una questione che trova il suo naturale svolgimento nella discussione della legge comunale e provinciale. No, signori, questa è un'illusione. Noi trattiamo in questo momento della perequazione; e poichè l'arbitrio dato ai comuni ed alle provincie viene a distruggere ogni idea di perequazione, è questo il momento in cui si deve eliminare ogni cagione che render potesse vana la legge che con tanto studio stiamo votando.

Ma l'obiezione è di per sè troppo vaga, e ne sarà manifesta l'insussistenza, ove vi si sciogla nei suoi elementi semplici. Questi elementi sono i seguenti:

1° La proprietà fondiaria, oltre l'imposta fiscale, può e deve sopportarne un'altra in pro del comune e della provincia?

2° Nell'ipotesi affermativa, dovrà cotesta sopratassa essere limitata o illimitata?

3° Ove al comune ed alla provincia si accordi tale sopratassa, quali saranno i modi e le forme in cui dovranno usarne?

Ora, sciolto così il problema nei suoi elementi, egli è manifesto che la prima e la seconda tesi son parte sostanziale della presente legge; perchè in essa si discutono i criteri dell'imponibile fondiario; in essa se la sovrimposta dei 20 milioni in pro dello Stato sia o no sopportabile dai contribuenti; in essa se fosse tollerabile un'altra sovrimposta limitata o illimitata che sia. Entrambe queste ricerche riecono impossibili nell'esame della legge comunale e provinciale, perchè allora la Camera non avrebbe presenti gli elementi statistici ed i criteri che ora ha sott'occhio.

Per l'opposto il terzo esame è essenzialmente connesso con la legge comunale e provinciale, perocchè spetta a questa determinare le forme ed i modi in cui il comune e la provincia usar debbono della facoltà di sovrainporre loro concessa.

Si dice, in secondo luogo: questa limitazione tende a togliere la libertà ai comuni, e li porrebbe nella impossibilità di vivere una vita autonoma.

Signori, domando ancor io la più larga libertà, la più larga autonomia pe' comuni; ma ogni libertà ha un necessario confine, e questo è il rispetto dei diritti altrui, e soprattutto del diritto di proprietà. Non si può dare ai comuni, da qualunque specie di persone siano rappresentati, l'arbitrio sconfinato di distruggere il diritto di proprietà; non può questo sacro diritto lasciarsi nella condizione della più fatale incertezza.

Dall'altra parte se i comuni vorranno volontariamente sovrainporre, chi può mai impedir loro di farlo?

Essi hanno certo la facoltà di tassarsi a piacimento; ma non debbono avere il diritto d'imporre tasse fondiarie contro il voto di coloro che non le vogliono, perchè così adoperando attenterebbero alla libertà altrui.

Infine vi è una ragione politica per la quale io prego la Camera di voler definire nel momento attuale questa questione. Sulla proprietà fondiaria si è gittato oramai un cumulo di tasse che formano un peso enorme; vorrebbe la Camera, mentre impone una sopratassa di venti milioni, lasciar pendere sul capo de' contribuenti il timore che il comune e la provincia aggraveranno ancora indefinitamente le imposte fondiarie? Il timore che tutto il prodotto delle loro proprietà possa essere assorbito dal capriccio di una mal composta rappresentanza comunale o provinciale?

Io non lo credo; epperò prego la Camera di voler fare grande attenzione a questa mia proposta, la quale è diretta non già a menomare le giuste libertà dei comuni o a togliere loro i mezzi di un'autonoma sussistenza, ma a far sì che non si scambii la libertà con la licenza, e che non si spaventino i contribuenti della proprietà fondiaria con la minaccia di un peso indefinito ed assolutamente incomportabile.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di dare il suo avviso su questo emendamento.

ALLIEVI, relatore. La questione sollevata dall'emendamento dell'onorevole Romano è una questione gravissima: si tratta di sapere se i comuni debbano o no avere illimitata la facoltà di tassazione.

Questa quistione noi l'abbiamo veduta sollevarsi allorchè si trattò del dazio-consumo; l'abbiamo veduta riprodursi nell'imposta sulla ricchezza mobile, e ci torna ora dinanzi a proposito dell'imposta fondiaria.

Nelle precedenti occasioni, tutte le volte che ci venne innanzi questa questione, noi abbiamo deciso che sarebbe rimandata alla discussione della legge comunale e provinciale.

Io credo che questa decisione fosse molto ragionevole; perchè la determinazione dei limiti che si devono e si possono imporre alla facoltà di tassazione che hanno i comuni, deve naturalmente essere in corrispondenza colla natura e coll'estensione degli oneri che noi vogliamo attribuire ai comuni medesimi. Naturalmente poi quando si stabilisce che debba essere fissato un limite ai comuni, per ragione dello stesso principio bisogna fissarlo anche alla provincia.

Se io dovessi anticipare sopra la mia opinione, ripeterci oggi quello che altra volta dissi alla Camera, ed è che ravviso indispensabile assegnare dei limiti ai Consigli comunali e provinciali nella facoltà che hanno d'imporre centesimi addizionali sull'imposta fondiaria: diversamente la legge di perequazione che noi abbiamo così laboriosamente studiata e composta, sarà disturbata e distrutta ad arbitrio da tutti i molti mila Consigli comunali, i quali sconvolgeranno completamente la ragione della legge medesima.

Infatti per qual motivo abbiamo noi messa tanta cura a studiare questo problema dell'imposta fondiaria?

Perchè, dicevamo, il problema dell'imposta fondiaria si trova in diretta relazione collo stato dell'agricoltura, colle condizioni generali di prosperità del paese, imperocchè lo Stato non può impunemente spremere troppo dalla possidenza il frutto dei suoi capitali e dei lavori che essa profonde nel suolo, senza pericolo di spegnere, di isterilire le sorgenti della produzione nazionale.

Or bene, queste medesime ragioni naturalmente raccomandano di imporre un confine a questa illimitata libertà di tassazione; ma la questione è assolutamente riservata alla discussione della legge comunale e provinciale.

La deliberazione da prendere dev'essere conforme alla qualità delle spese obbligatorie che noi vogliamo addossare ai comuni, e bisogna poi che contemperiamo questa limitazione anche colla possibilità che hanno i comuni di stabilire delle addizionali sulle altre leggi di imposta.

Ben vede quindi l'onorevole Romano che il problema è complesso, è un problema che sfugge all'economia di una legge di perequazione dell'imposta fondiaria.

Io riconosco i motivi che determinano la giustizia del suo emendamento, io ne sono convinto, e quando

verrà la legge comunale e provinciale, io sarò certamente uno dei più ardenti a sostenere questo principio, ma non credo che la questione ora potrebbe utilmente risolversi. Noi manchiamo in molta parte delle premesse necessarie per avere un criterio intorno al limite da fissare rispetto alla misura delle imposte che possono stabilire i Consigli provinciali e comunali, e in genere le altre rappresentanze che, oltre allo Stato, hanno diritto di tassazione.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se appoggia l'emendamento dell'onorevole Romano.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

ROMANO GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ROMANO GIUSEPPE. Se l'onorevole ministro delle finanze facesse una dichiarazione, che è nell'animo suo di porre un limite all'arbitrio sfrenato dei comuni e delle provincie sulla sovraimposta, io, per non provocare una lunga discussione in questo momento, potrei forse...

Voci. C'è la legge.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Il Ministero non può farla, e certamente non sarei io che verrei a fare una dichiarazione di questa natura.

La questione che si presenta oggi è veramente una questione gravissima. Da un lato è indubitabile che se non si pone un limite alla sovraimposta comunale e provinciale, può darsi il caso che la forza contributiva sia da essa esaurita. (*Bene!*) Può darsi il caso che tutto quello che noi discutiamo da tanto tempo, con tanta fermezza e calore da tutte le parti, divenga un nulla dirimpetto agli aggravii che i comuni e le provincie mettano sopra i loro amministrati, giacchè non è raro il caso di comuni e provincie dello Stato, dove l'imposta comunale e provinciale è del 150, del 200 per cento dell'imposta erariale.

Voci. Del 300.

MINGHETTI, ministro per le finanze. La cosa adunque ha un'importanza massima.

Dall'altro lato non si può dissimulare eziandio che essa tocca alla libertà dell'amministrazione comunale e provinciale. Io non intendo però pronunciarmi su questa quistione oggi. Credo che essa troverà suo luogo quando tratteremo dell'amministrazione comunale e provinciale.

Quanto poi al limite speciale che proponeva l'onorevole Romano, mi permetta di dirgli che esso è tanto lungi dalla pratica possibilità, a mio avviso, che non oserei d'intavolarne la discussione.

ROMANO GIUSEPPE. Poichè veggo sorgere sulla mia proposta una discussione troppo grave, la quale complicherebbe vieppiù la già troppo complicata discussione della legge, io prendo atto delle dichiarazioni della Commissione, e ritiro la mia proposta, per farla valere nella discussione della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Si passa dunque all'articolo 5.

TORNATA DEL 15 MARZO

« Art. 5. Finchè non sarà unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del regno, nei compartimenti segnati coi numeri 2, 4 e 5 dell'articolo 1 si continuerà la riscossione a carico diretto dei contribuenti; negli altri compartimenti distinti coi numeri 1, 3, 6, 7, 8, 9 lo Stato si rimborserà delle spese di esazione mediante l'addizionale di centesimi 3 per ogni lira di tributo principale. »

(È approvato)

« Art. 6. Il decimo di guerra sarà applicato al contingente principale stabilito nell'articolo 1, ma non negli addizionali prescritti dagli articoli 4 e 5. »

(È approvato.)

« Art. 7. Mediante l'attuazione della presente legge cesseranno di aver effetto i diversi titoli d'imposta fondiaria, sin qui vigenti per conto dello Stato, nei vari compartimenti catastali che si descrivono nell'annesso quadro F. »

Il primo iscritto su questo articolo 7 è il deputato De Luca.

DE LUCA. Io, prima di prendere la parola su questo articolo, vorrei pregare la cortesia del ministro di finanze a darmi alcune spiegazioni.

Noi abbiamo avuto un quadro, ed in questo quadro che si è pubblicato trovo a carico delle provincie del Napoletano, al numero 12, il 10 per cento pel debito pubblico; poi al 13°, ruoli suppletivi per disgravi ai comuni napolitani e siciliani; al numero 14 poi 1/2 centesimo per spese di casermaggio; poi all'articolo 19, reimposizione per gli sgravi accordati nelle provincie di Napoli e Sicilia.

Ora, io vorrei dall'onorevole ministro delle finanze questo schiarimento. Qui è detto che tutte queste imposte vengono surrogate dal contingente principale: vorrei sapere se assorbite tutte queste somme nel contingente principale, per tutto il tempo che dura la legge non ci sarà altra imposta sopra la proprietà immobiliare per esigere ruoli suppletivi per disgravi e reimposizioni per compensare il tesoro degli sgravi accordati; perchè qui sta detto che tutte queste somme andranno soppresse.

Le imposte erariali, comprese nel bilancio del 1864 a senso dell'articolo 7 della nuova legge, rimangono soppresse.

Ora, se rimangono soppresse, mi pare che questo significa specialmente che i ruoli suppletivi per disgravi ai comuni e le reimposizioni per compensare il tesoro degli sgravi accordati, cesseranno.

Io vorrei dunque, prima di prendere la parola sulla questione del merito, sapere dall'onorevole ministro delle finanze se rimangono realmente soppressi e se rimangono soppressi non solo nel 1864, ma mentre dura la legge che ora votiamo.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Gli rispondo immediatamente.

Per fare questo quadro si sono presi tutti i titoli che erano in bilancio, eccetto i fondi speciali o provinciali. Il che non impedisce che nell'articolo 10 non si

dica che « le quote non esatte per qualsiasi motivo saranno compensate all'erario nell'anno successivo in aggravio dei contingenti rispettivi secondo i metodi stabiliti dalla legge. »

DE LUCA. Perdoni; la domanda che io le faccio è se queste due categorie di spese sono soppresse solo pel 1864, oppure per fino che dura la legge.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Fino a che dura la legge.

DE LUCA. Prendo atto di questa dichiarazione.

Prima di tutto, quando io ebbi l'onore di svolgere un emendamento sull'articolo primo, feci la dimostrazione che il decimo sull'imposta principale che si esigeva a titolo d'ammortimento sul debito pubblico era una somma che il fisco non aveva diritto di esigere dopo l'unificazione del debito pubblico. Ma essa tuttavia fu esatta, se bene o male, non è ora la questione: ma essendo stata esatta, non deve dirsi che *rimane soppressa*, che il fisco si surroga alle provincie napoletane per pagarla, poichè dopo l'unificazione non fu mai, e non è dovuta; e se la somma non era dovuta, comunque ciò non influisca sulla cifra che le provincie del Napoletano debbono pagare, nondimeno io domando che si rettifichi questo linguaggio, che si reintegri la verità, che nulla si orpelli.

Quando io svolsi il mio emendamento, vi diceva che quella somma non era dovuta, che fu errore il comprenderla, e quindi essendosi compresa tra le cifre che completavano il preteso debito del Napoletano, che ne avveniva? Che si esigeva come debito quel ch'era indebito, e che ingiustamente si gravava il Napoletano di quel che non doveva tollerare; e quindi quando si è formata l'equiparazione, si disse: che quelle provincie venivano disgravate del tre per cento, perchè la somma portata in debito, compresa la somma non dovuta pel debito pubblico, era maggiore dell'equiparata. Ma siccome quella somma non era dovuta, e conseguentemente la somma costituente il debito napolitano era minore dell'equiparata, così ne seguiva che invece di discarico risultava un novello aggravio; epperò nella tabella si deve dire: le provincie napoletane sono aggravate del 6 per cento, anzichè scaricate del 3 per cento.

Questa dimostrazione, come vedete, non muta nè altera le attuali cifre, ma le cose sono così.

Dunque le provincie napoletane invece di essere sgravate, sono aggravate. Ciò che è vero è vero, ciò che è giusto è giusto; il pane si dica pane, il vino si dica vino, lunge l'ipocrisia, lunge le mistificazioni.

Vengo adesso ai ruoli suppletivi ed alle reimposizioni, su cui l'onorevole ministro ha date le sue spiegazioni.

Io ritengo che tanto per quest'anno, come per tutti gli anni in cui sarà in vigore questa legge che stiamo per votare, non si potranno esigere altri ruoli suppletivi, nè si potranno stabilire altre reimposizioni. La storia di questi ruoli suppletivi e di queste reimposizioni nasce dalla legge della fondiaria. In tutti i re-

clami che si fanno ogni anno per disgravi, o per danni, o per altro, le somme che non saranno esatte non potrete più caricarle sopra le provincie negli anni venturi, poichè vi sono i ruoli suppletivi di disgravio e le reimposizioni per compensare il tesoro del danno che soffre da queste perdite.

Ecco in qual senso io ho preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro. Io ritengo la cosa come ho avuto l'onore di esporla. Non devo aggiungere altro su quest'argomento, poichè credo di essermi spiegato abbastanza chiaramente. Mi riservo però la parola se dovrò dare qualche schiarimento.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

NISCO. Rispondo io alle osservazioni fatte dall'onorevole De Luca in nome della Commissione.

L'onorevole De Luca ha elevato due difficoltà: l'una che riguarda il contingente del 10 per 100 che si pagava dalle provincie napoletane a titolo di *debito pubblico*; l'altra che concerne i ruoli suppletivi.

Siccome per la prima parte si tratta soltanto di una rettificazione di linguaggio che non porta alcuna alterazione di cifre, credo che l'onorevole De Luca sia contento che questa rettificazione si faccia secondo verità.

La Commissione non ha avuto altro intendimento se non quello di vedere quanto pagavano le provincie napoletane a confronto delle altre provincie, e così mettere un contingente di confronto all'altro per esaminare i disgravi e gli aggravi rispettivi. Son contento da parte della Commissione di non meritare alcuna osservazione circa l'esattezza delle cifre.

Quanto poi alla questione mossa sui ruoli suppletivi, l'onorevole De Luca è pregato di leggere l'articolo 10, che è tolto proprio dall'articolo 104, circa l'imposta fondiaria delle leggi napoletane del 10 giugno 1847. Ivi si parla precisamente dei rimborsi a cui ha diritto il tesoro quante volte per disgravi avvenuti nel corso dell'anno, a forma del titolo sesto, se non erro, della suindicata legge...

DE LUCA. Domando la parola.

NISCO... si dia luogo a rilascio qualunque.

Come comprende l'onorevole De Luca, questa parte riguarda più la percezione dell'imposta che non la legge dell'imposta fondiaria propriamente detta. Per la legge dell'imposta fondiaria è stabilito il quanto si deve pagare, e la finanza, come egli sa meglio di me, la finanza non può mai correr pericolo di veder diminuire l'entrata prevista. Il come poi si deve esigere, massime quante volte alcuni cespiti vengano meno, questo riguarda la parte della percezione propriamente detta. Laonde il ministro delle finanze, allorchè ha dichiarato che non aveva diritto a procedere in forza dei ruoli suppletivi, e quindi a ripetere da ciascun comune l'importo della reimposizione a titolo di richiami collettivi, non ha inteso, secondo me, rinunciare a ciò che non può egli rinunciare, ma bensì ha inteso di riportare la disamina di questa questione al-

l'articolo 10, ove si potrebbe rimandare, se non crede diversamente l'onorevole De Luca.

PRESIDENTE. Il deputato De Luca ha la parola.

DE LUCA. Mi perdoni l'onorevole mio amico il deputato Nisco, ma l'articolo 10 non riguarda la questione che io propongo.

Qui non si tratta delle quote inesigibili che possano produrre una differenza: questo non si può verificare pel napoletano, ove si dà l'inesatto per esatto.

NISCO. Chiedo di parlare.

DE LUCA. Gli aggravi ed i disgravi vengono quando vi sono dei reclami in collettiva, come le leggi del napoletano, che egli certamente conosce, si spiegano. Quando vi sono reclami in collettiva, quando vi sono dei danni, siccome il centesimo può essere variato, allora si suddivide nelle provincie, e così gli sgravi vengono a questo modo. Ma questo non riguarda l'articolo 10, non riguarda la percezione; questo riguarda l'imposta principale, e quindi non può avere il limite del 3 per cento di cui si parla all'articolo 10.

Io credo che il ministro non abbia detto quello che realmente poteva dirsi, perchè, forse, non erano presenti alla sua mente le disposizioni particolari di legge sull'imposta fondiaria; quindi, quando gli ho domandato se queste spese erano soppresse, ha detto che erano soppresse, e che alle stesse pel pagamento veniva surrogandosi il fisco alle provincie.

In conseguenza, i ruoli suppletivi e le reimposizioni essendo, per l'articolo 7 e per la tabella presentata, soppresi, non potranno esigersi, oltre il carico principale della fondiaria, senza un'aperta ingiustizia, senza un arbitrio censurabile. La cosa è assai chiara e non ammette dubbi; l'articolo lo dice, la tabella contiene le indicazioni delle contribuzioni soppresse, il ministro afferma che non saranno esatte: dunque ogni ulteriore contestazione parmi fuori di luogo.

Per ciò non posso consentire di riferirmi all'articolo 10, ma siccome quello che io dico non costituisce altro, senonchè un sunto delle parole stesse dell'onorevole ministro, così io tengo per fermo che, applicando il suo sistema, naturalissimamente colla soppressione di queste spese che rimarranno a carico esclusivo del fisco, renderà alle provincie un atto di giustizia che io chiamerei indiretto, perchè non dipendente dalla sua volontà, ma ciò non pertanto non meno necessario.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Questa tabella è stata fatta sopra il bilancio del 1864; essa varia perciò dalla tabella che la Commissione governativa aveva preparato, e che era fatta sul bilancio dell'anno 1862. I ruoli suppletivi, il cui prodotto è di lire 38,749, nelle provincie meridionali devono impiegarsi in disgravi accordati ai comuni; vi è la reimposizione in favore del tesoro per compensarlo degli sgravi accordati; poi vi sono i nove centesimi del fondo comune delle provincie, sui quali siamo tutti d'accordo e dei quali si parlò sull'articolo 5.

TORNATA DEL 15 MARZO

Adunque dico: in virtù di questa legge non può essere che per l'articolo 10 che si prenda una somma a tale titolo; sarebbe solamente in virtù di un'altra legge che si potrebbe pel titolo di reimposizione prendere qualche altra cosa su quelle provincie.

DE LUCA. Tredici e diciannove.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Sono i ruoli suppletivi portati nel bilancio del 1864 per lire 38,749, e poi vi è la reimposizione per compensi accordati nelle provincie di Napoli in lire 75,312 56, e in quelle di Sicilia per lire 93,404 02.

DE LUCA. Ma in una parola, potete esigerle o non esigerle? È questa la questione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. In verità, che cosa voglia dire l'onorevole De Luca, io non ho ancora compreso.

NISCO. Se mi permette l'onorevole ministro, io darò una spiegazione di fatto: ecco, qui si fa una questione che, torno a ripetere, non riguarda la legge dell'imposta fondiaria, ma la legge della percezione dell'imposta fondiaria.

Siccome avvertiva il mio onorevole amico De Luca, la legge della percezione dell'imposta fondiaria nel Napoletano è stabilita sul principio dell'*inesatto per esatto*: i ricevitori generali sono agenti del tesoro che assumono a loro rischio e pericolo le percezioni. Vi sono però diversi casi di sgravi che si fanno per alcune determinate circostanze previste nella legge ed è stabilito dalla stessa legge il modo col quale si deve procedere a questo riguardo. L'anno della percezione fondiaria napoletana, in quanto però alla contabilità, invece d'essere di 12 mesi, è di 14. (*Interruzioni a sinistra*)

Perdoni. Nell'intervallo dall'ultimo di dicembre a tutto febbraio si esige il ventesimo che deve avere il tesoro, in virtù di corrispettivi rilasciati nelle decadi bimestrali; cosicchè i ricevitori generali, e per essi i ricevitori circondariali ed i ricevitori mandamentali, fanno man mano la ritenuta del ventesimo della percezione per ripagarlo nei due mesi che seguono l'anno della gestione loro, ed in questi due mesi si conteggiano precisamente quelli che si chiamano ruoli suppletivi, che formano uno sgravio dell'esercizio compiuto ed un carico del cominciato.

(*Il deputato De Luca pronunzia qualche parola.*)

Mi perdoni l'onorevole De Luca, è precisamente prescritto dalla legge secondo io espongo alla Camera.

Questa adunque è una questione che ha sua sede nella legge relativa alla percezione delle imposte, non in una legge d'imposta. Il ministro delle finanze può fare dichiarazioni a suo talento, ma quando sono in opposizione alle leggi e segnatamente a quelle che sono in vigore, finchè una nuova legge sulla percezione fondiaria non sia discussa, le dichiarazioni del ministro delle finanze, il signor ministro mi perdoni, non hanno valore se non per quanto non sono in opposizione alla legge.

In vero, ogni dichiarazione che a questo proposito

si voglia domandare al ministro non condurrebbe se non che forse a creargli imbarazzi personali, senza poterne trarre compromissione veruna contro il Governo.

Poichè il ministro è obbligato ad eseguire la legge, e fintantochè la nuova legge della percezione delle imposte non sarà discussa, il ministro ha in virtù di quella legge l'obbligo di esigere i residui che sono dovuti in forza dei ruoli collettivi, o meglio della legge che ordina cotesti ruoli.

Questa, secondo me, è la risposta che si deve dare alla domanda dell'onorevole De Luca dalla Commissione della Camera, anche a fronte di parole diverse del ministro.

Sono sicuro poi che, quando verrà in discussione, fra un tempo spero non lungo, la legge sulla percezione dell'imposta fondiaria, allora occorrerà di vedere se il Ministero debba o no ammettere il principio dei residui e dei ruoli collettivi. Per ora la questione sembra fuori luogo, ed il prolungarla potrebbe soltanto offrire occasione ad equivoci che forse potrebbero far nascere speranze non attuabili.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole De Luca avesse a rettificare qualche parte del suo discorso non ben intesa. Gli do pertanto la parola a tale riguardo.

DE LUCA. Io dico al mio amico Nisco che quello che è venuto a dire, nonchè i due mesi di dilazione che si danno nella percezione delle imposte, non hanno nulla a che fare nella questione attuale.

Mi dispiace che non ho sotto gli occhi la legge del 1810 e l'altra del 1817 per dimostrarvi come egli fosse in errore; per ora mi contento di dichiarare, che siccome non si tratta di alterare le cose, dopo le dichiarazioni fatte dal ministro quando io gli domandava se esigeva o no queste due cifre, a prescindere dal contingente principale, ed egli mi rispondeva di no, e dalla tabella e dalla intestazione della tabella stampata io ritengo queste dichiarazioni come atto che emana dal potere esecutivo; ritengo che sono soppresse queste due cifre, e ritengo che il ministro di finanze non potrà venire ad esigerle nei ruoli suppletivi, ed ove ciò facesse, lo farebbe contro la legge e contro le sue dichiarazioni.

L'onorevole Nisco volle togliere a queste dichiarazioni la loro importanza; io al contrario voglio loro attribuire tutta l'importanza, e non posso ritenere che il ministro, avvalorando le sue tabelle, venga qui a fare una dichiarazione che se la vuole infirmare e richiamar nel nulla l'onorevole Nisco, non posso così tenerla io, che ho tanto rispetto per gli uomini che siedono al potere. (*ilarità*)

Quindi vedete, signori, che io non fo altro che prendere atto delle dichiarazioni del signor ministro, e prendere atto di queste tabelle in modo che non ammette contestazione. Ed attenderò l'effetto giuridico per convincermi che le leggi sono rispettate da tutti, a cominciare dai ministri.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io ho risposto

molto semplicemente alle domande dell'onorevole De Luca quando egli mi ha chiesto: le reimposizioni essendo state tolte, credete voi, ciononostante, di riscuoterle?

Io ho risposto che le reimposizioni sono una materia di cui si tratta all'articolo 10, è all'articolo 10 che è stabilito quali sono le imposte suppletive le quali possono essere messe sopra il tributo prediale; e credo che la cosa sarebbe stata semplicissima se l'onorevole De Luca non avesse avuto tanta furia e tanta tenacità. *(Si ride a sinistra)*

POLSINELLI. Doveva farlo prima.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Fra queste interruzioni non si può parlare.

PRESIDENTE. Continui! continui!

MINGHETTI, ministro per le finanze. Quando adunque ho visto l'onorevole De Luca con tanta furia e con tanta tenacità attaccarsi a quelle mie dichiarazioni, confesso che ho cominciato a pensare che qualche cosa sotto ci fosse, che sulle prime non appariva.

Se si parla di quote di reimposizione sono materie di cui si tratta all'articolo 10, a me pare cosa semplicissima.

Quale motivo trova l'onorevole De Luca per insistere a questo punto sulle sue parole con tanta intensità? La questione non viene dessa all'articolo 10?

ALLIEVI, relatore. Domando la parola.

Debbo prima di tutto dichiarare che il testo dell'articolo 10 è stato tolto dalla legge napoletana, e fu introdotto precisamente perchè con questa legge si creava una profonda innovazione.

In alcune parti del regno l'imposta non è di contingente, ma di quotità: ogni contribuente paga una determinata aliquota d'imposta, e quando per una ragione qualsiasi non la può pagare, l'erario solo ne sopporta il danno. Ma dal momento che con questa legge noi veniamo ad introdurre dovunque il principio del contingente, e siccome questo principio non è serio se non in quanto le quote d'imposta che non si possono per qualsiasi ragione esigere, invece di andare in diminuzione dell'imposta, vengano percepite in seguito a carico del compartimento a cui la quota del contingente è addossata, così è stato determinato all'articolo 10 che le quote non esatte saranno compensate mediante reimposizioni.

Io non so in alcuna ipotesi vedere che si possa attentare al principio del contingente; questo dev'essere percepito nella sua integrità, nè alcuna modificazione che si voglia fare all'applicazione della legge potrà in alcun modo distruggerne l'efficacia legale e far sì che tutta la quota d'imposta fino all'ultimo centesimo dovuta da un compartimento non sia pagata.

Questa è la conseguenza dell'articolo 10, il quale, ripeto, fu appunto introdotto allo scopo di generalizzare il sistema dei contingentati, che prima era esclusivo ad alcune provincie del regno.

PRESIDENTE. Questo argomento è esaurito.

Il deputato Saracco ha la parola.

SARACCO. Non mi sarei certamente immaginato che sin da oggi potesse venire in discussione l'articolo 7 della legge; e tanto meno avrei potuto supporre che quasi al momento della discussione il signor ministro delle finanze avrebbe pensato a distribuire nuove tabelle, una delle quali, tutta irta di cifre, non solamente corregge, ma rettifica in tutte le sue parti la tabella Arnò, che altra volta mi sono fatto lecito di censurare per ragioni d'inesattezza. La qual cosa, per verità, dimostra già abbastanza che io era perfettamente nel vero quando volli avvertire la Camera che la tabella Arnò, sopra la quale e Ministero e Commissione avevano fondati tutti i loro calcoli, non era punto esatta, e come tale non si doveva prendere in considerazione dalla Camera.

Tuttavia, siccome il signor ministro mi ha data la posta su quest'articolo, per esaminare quanto vi fosse di vero nelle mie asserzioni rispetto ad un certo titolo d'imposta vigente nel compartimento ex pontificio, io mi trovo nel più stretto dovere di dire qualche parola intorno a codesto argomento.

Innanzitutto, o signori, mi giova prendere atto del risultato finale che presenta questa nuova tabella, in quanto ne risulta che, quando la Camera abbia approvato il disegno di legge che ora stiamo discutendo, e per conseguenza delle misure che sta per adottare il signor presidente del Consiglio, anche l'altro ramo del Parlamento si disponga a fare buon viso a questo progetto di legge, il beneficio reale che sentiranno le finanze si dovrà limitare, per confessione stessa del ministro, a soli 16,602,172 87.

Questo almeno è l'ultimo risultato della tabella distribuita or ora dal signor ministro, che in tutta fretta mi è toccato di esaminare; ma duolmi dover soggiungere che anche in questa tabella è occorso qualche errore, del quale conviene prender nota.

Difatti fra le imposte che si dicono attualmente riscosse dalle provincie e, per quanto si afferma, non si versano nelle casse dello Stato, ne ve ha una che riflette le spese per la conservazione del catasto toscano in 36,477 lire. Or bene, se il signor ministro vorrà attentamente considerare il bilancio attivo dello Stato, troverà che questa somma è precisamente iscritta nel bilancio dell'entrata per l'anno 1864 sotto il capitolo 35. È chiaro adunque che si tratta di abbandonare una entrata dovuta allo Stato, e che anche queste 36,477 lire converrà dedurle dalla cifra che venni indicando, ed in realtà, non rimarranno di netto che sole lire 16,565,695 87.

Però io ricordo di aver avvertito in altra circostanza che per avventura il beneficio netto delle finanze si sarebbe arrestato a soli 16 milioni, e, sebbene appaia da questa tabella ch'io mi sono grandemente accostato alla verità, mi proverò a dimostrare che neanche i 16 milioni entreranno probabilmente nelle casse dello Stato.

Fra i titoli d'imposta riferiti in questa tabella che sono destinati a scomparire, ve ne ha uno che riflette

le provincie meridionali, e merita una speciale attenzione: voglio parlare del mezzo centesimo per spese di casermaggio.

Parliamo chiaramente, o signori, precisamente come ha fatto poc'anzi l'onorevole De Luca. Se voi sopprimete questo titolo d'imposta, il servizio corrispondente a carico di chi dovrà esso passare pel tempo avvenire? Se si suppone che debba rimanere a carico delle provincie, ciascun vede che sarebbe codesta una vera mistificazione; se invece questo servizio dovrà cadere a carico dello Stato, in tal caso bisognerà anche tener conto della spesa corrispondente a questo servizio che vorrà essere stanziata nel bilancio passivo dello Stato.

Ora l'onorevole ministro vuol egli sapere a quanto ascende la piccola spesa per casermaggio nelle provincie meridionali? Si rivolga al suo collega il ministro dell'interno, il quale ha presentato il bilancio del fondo comune di Sicilia e Napoli per l'anno 1863, ma per mala ventura non ha fatto molte istanze perchè venga discusso.

PERUZZI, ministro per l'interno. Ne ho fatte moltissime istanze.

SARACCO. L'onorevole ministro per l'interno ha trovato che pel 1863 le spese di casermaggio dovevano salire niente meno che a lire 859,400. Se sta dunque che questo servizio debba passare a carico dello Stato, è evidente che questa somma non dovrà più figurare nel bilancio del fondo comune delle provincie meridionali, ma dovrà trovare la sua sede nel bilancio dello Stato.

Questa è una semplice avvertenza che ho creduto di fare per addurre la prova che forse non rimarranno nemmeno i 16 milioni di lire dei quali ho parlato altra volta. Ed in verità, o signori, dappoichè il risultato è così sottile, non trovo davvero che si dovessero accendere tante ire e menare tanto rumore.

Ma il beneficio si limiterà a somma ancor più tenue, se si tien conto delle somme che si dovranno riscuotere e che in realtà non figurano sul bilancio dello Stato. Ed è qui dove accadrà parlare del così detto errore di stampa che, secondo le dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, si è riscontrato nella tabella della Commissione governativa.

La Camera ricorderà certamente che in una delle passate sedute io mi era fatto lecito di avvertire che, rispetto al compartimento ex-pontificio, non erasi calcolato esattamente il decimo di guerra da cui era gravata la contribuzione diretta prediale dovuta dal compartimento medesimo, avvegnachè a questo titolo figurassero nella tabella Arnò sole lire 541,000.

Infatti, l'imposta principale colle sue addizionali, dovendo ascendere ad oltre 11 milioni di lire, è manifesto che ben maggior somma era dovuta per decimo di guerra, e certo dovea essere intervenuto qualche errore materiale che voleva essere corretto.

Il ministro mi rispose che era questo un errore di stampa, ed in altre sedute stimò di affermare che il titolo d'imposta riferito sotto il nome di *spese militari*

nella cifra di 521,778 corrisponde in sostanza al decimo di guerra dovuto per le Romagne. Aggiunta pertanto questa cifra a quella di lire 541,000 per decimo di guerra assegnato alle Marche ed all'Umbria, ne appariva, a detta del ministro, che la somma corrispondente al decimo di guerra per la tassa prediale dovuta dal compartimento ex-pontificio si era giustamente portata in calcolo nella tabella in discorso.

Per dimostrare poi che le cose stavano appunto in questi termini, il signor ministro citò un decreto che porta la data del 31 ottobre 1859. Io ringrazio l'onorevole ministro di avermi citato questo decreto che non conosceva punto, giacchè non ho più bisogno di ricorrere altrove per dare la più larga prova dell'errore in cui egli è caduto. Questo decreto io lo tengo presentemente sott'occhio, e la Camera mi vorrà permettere che ne tenga brevemente discorso.

In capo a questo decreto si trova primitivamente una esposizione del ministro delle finanze, diretta al governatore generale delle Romagne, ove è detto che le spese di casermaggio a carico delle quattro provincie della Romagna ascendevano in media alla somma annuale di lire 1,064,000. Siccome questa spesa si doveva ritenere di natura erariale, il ministro proponente esprimeva l'opinione che dovesse appunto in questo senso emanare il relativo decreto.

Il governatore generale delle Romagne, ritenendo vere le cose dette dal suo ministro, e « considerando che per ottenere questo scopo, mentre vengono a cessare col nuovo sistema i sopraccarichi comunali e provinciali, conviene che la proprietà sia anche a titolo straordinario direttamente gravata soltanto per una parte, e che al resto si provveda con altre imposte, » emanò il suo decreto nei termini seguenti:

« Art. 1. Col 1° novembre prossimo venturo le spese di casermaggio dell'armata, comprendendosi anche i trasporti militari, saranno a carico diretto dello Stato e faranno parte del generale bilancio nelle categorie del ministro della guerra.

« Art. 2. Verrà imposta la tassa di un decimo sulla dativa reale, e sarà scritta col titolo di *decimo per le spese militari*. »

Ora che la Camera conosce il testo del decreto citato dal signor ministro, vi sarà alcuno ancora il quale voglia, siccome fece il signor ministro, confondere questo aumento di tassa prediale colla sovrainposta del decimo di guerra che, in dipendenza della legge generale vigente nel regno d'Italia, colpisce tutte indistintamente le contribuzioni dirette?

In verità, o signori, io non lo credo, tanto mi pare che l'una imposta sia dall'altra essenzialmente distinta e separata. Sostengo piuttosto, perchè questa mi pare verità, che era debito di quelli che governavano in quei tempi le Romagne, e diventò debito di quegli altri che governarono di poi le finanze del regno d'Italia, di far sì che questo decimo d'imposta per spese militari fosse realmente riscosso; poi sopra questo decimo, come sopra tutte le somme dovute per

tasse prediali delle Romagne, si riscuotesse il decimo di guerra, come si riscuote appunto in ogni parte d'Italia.

E che la cosa, o signori, fosse intesa in questi termini, io lo ricavo da una pregiata scrittura di Gioachino Pepoli, che porta per titolo: *Il Bilancio dell'Emilia*, nella quale il montare della tassa prediale e suoi accessori si fa ascendere per l'anno 1859 alla cifra di lire 5,218,503 31, ma si avverte espressamente che per l'anno 1860 la dativa delle Romagne ha di più il decimo imposto per le spese di casermaggio.

Spettava adunque a coloro che tennero di poi le redini del potere di mandare ad esecuzione questo decreto, la quale cosa non impediva e non doveva impedire che venisse riscosso il decimo di guerra, così sul tributo principale, come eziandio su questo decimo aggiunto alla prediale che doveva tener luogo delle spese militari di casermaggio.

Vede adunque l'onorevole ministro che, quando questo titolo d'imposta veniva espressamente ricordato nella tabella Arnò, non era senza qualche ragione. Nel dubbio che col tempo avvenire si venisse mai a riconoscere l'esistenza di questo nuovo titolo d'imposta, potè ad alcuno sembrare opportuno e conveniente che per effetto della legge presente anche questa imposta si dovesse ritenere surrogata dall'unico contingente di 110 milioni.

Mi riassumo pertanto su questo argomento, e dico che non era punto un errore di stampa quello che io ebbi l'onore di denunciare alla Camera, sibbene mi sembra di aver dimostrato che questo ramo d'imposta sostituito ad altro ben più grave che era a carico delle provincie, non fu tampoco riscosso nè nell'anno 1860, nè negli anni successivi.

Io spero adunque che l'onorevole ministro delle finanze, così sollecito della cosa pubblica, vorrà fare le opportune indagini e gli uffici opportuni affinchè nelle parte straordinaria del bilancio del 1865, che stiamo ansiosamente attendendo, venga iscritta una partita di qualche milione corrispondente agli arretrati dovuti dal compartimento ex-pontificio per il decimo delle spese militari. In questa maniera si potrà provvedere alle finanze dello Stato, le quali, così per questo come per altri provvedimenti che potrei qui ricordare, soffrirono pregiudizio abbastanza grave, a cui non si potrà così presto apportare i convenienti rimedi, essendo vero pur troppo, come bene avverti in una interessante scrittura, che si trova nell'*Annuario storico-statistico*, un onorevole e dotto nostro collega, uomo autorevolissimo presso di voi, e che ora mi duole di non vedere al suo banco, che i Governi provvisori hanno pur troppo abusato taluna volta dell'autorità che esercitavano per levar via le imposte esistenti.

Ciò detto, vengo a toccare del merito dell'articolo 7°, ciò che per avventura non avrei fatto se di necessità non mi fossi trovato impegnato nella presente discussione.

Poichè questa legge mira sostanzialmente a deter-

minare quale sarà nell'avvenire l'imposta dovuta allo Stato dalla proprietà fondiaria, ho sempre creduto, e credo tuttavia che si dovessero soltanto sopprimere quei titoli d'imposta, i quali attualmente colpiscono le proprietà immobiliari, e profittando direttamente all'erario nazionale, sono dirette ad assicurare il pubblico servizio.

L'onorevole ministro delle finanze ne ha creduto altrimenti, e propone che abbiano anche a cessare altre imposte attualmente riscosse dalle provincie, perchè attesa la loro natura erariale dovrebbero a questo titolo rimanere soppresse.

La qual cosa deve condurre nella conseguenza che la relativa somma dovrà poi essere iscritta nel bilancio dello Stato, che dovrà incaricarsi dei servizi che sono attualmente comunali e provinciali.

Qui presumo che sia occorso qualche nuovo errore. Difatti se io esamino gli atti della Commissione governativa, trovo che queste imposte si dicono riscosse non già dalle provincie, ma piuttosto dai comuni. E così deve essere, perchè appunto questa tassa dovuta per la conservazione del catasto toscano è indicata nel bilancio attivo siccome dovuta dai comuni, non già dalle provincie.

Ma lasciamo stare questa piccola differenza e vediamo piuttosto quali siano mai le ragioni per le quali Commissione e Ministero cadono così facilmente d'accordo nell'imporre allo Stato una gravezza di oltre a 700 mila lire.

Io non credeva in verità che fossimo così ricchi da poterci permettere queste distrazioni e queste larghezze; ho pertanto dovuto credere e persuadere a me stesso che vi doveano essere di ben gravi considerazioni, perchè nelle attuali circostanze si volesse fare abbandono del denaro dello Stato. Era quindi naturale che io prendessi ad esame in ciascuna delle sue parti il rapporto steso con tanta dottrina dall'onorevole Allievi, e si mi sono applicato a trovare le ragioni di questa proposta che a me sembrava soverchia, ma devo pur dire che non ho trovato una sola parola che avesse attinenza con questa materia. Quindi ho dovuto chiedere a me stesso, ed anche ora mi domando: quali siano mai le nascoste ragioni, per le quali ai comuni di talune provincie del regno si vogliono fare tante agevolezze che ai comuni di altre provincie non si vogliono egualmente consentire.

Gran mercè tuttavia che l'un di questi giorni il relatore della Commissione, rispondendo ad alcune mie parole che si riferivano a questa materia, diceva essere questa una parziale anticipazione che si voleva fare ad alcune provincie, le quali erano soverchiamente aggravate, e che alla fine dei conti si trattava di certe imposte di cui non si trovava riscontro nei bilanci di altre provincie o di altri comuni.

Poichè il signor relatore affermava esser questa la considerazione per cui la Commissione s'era mossa ad appoggiare il sistema del Governo, ho dovuto subito esaminare quanto fosse esatta questa sua proposi-

TORNATA DEL 15 MARZO

zione. Duolmi ora di dover soggiungere che sovra questo punto non posso trovarmi d'accordo colla Commissione, perchè i fatti sono sempre più autorevoli delle parole, quantunque autorevolissima sia la persona che le pronuncia.

Se infatti prendo ad esame il rapporto della Commissione, trovo scritto che nella Toscana le spese obbligatorie dei bilanci provinciali per l'anno 1864, omesse quelle di Livorno e dell'isola dell'Elba, ascendevano a lire 1,602,724 78.

Ho quindi cercato di sapere quanto le antiche provincie (e parlo di queste perchè le conosco meglio delle altre) dovessero pagare a termini del bilancio per spese obbligatorie, ed ho trovato che le antiche provincie dovevano pagare la piccola somma di lire 5,821,338 61.

Fate ora dei confronti finchè volete, e poi giudicate se, in quanto a spese provinciali, sia più aggravata la provincia che si vuole favorire, e se per questo titolo sia veramente degna di uno speciale favore.

MORANDINI. Chiedo di parlare.

SABACCO. E notate che vi hanno inoltre per le antiche provincie le spese facoltative, che gravano egualmente i bilanci provinciali e colpiscono direttamente la proprietà territoriale. Ed io ho l'onore di assicurare la Camera che i bilanci di due sole provincie appartenenti al Piemonte sopportano, per avventura, per spese meramente facoltative, una imposta che eccede quella indicata dalla Commissione per le provincie di Toscana.

Se adunque così è, come a me non par dubbio, la prima delle ragioni state esposte dalla Commissione, che cioè questo beneficio si volesse fare perchè si trattava di una provincia soverchiamente aggravata, non è tale per mio avviso che si debba ritenere gran fatto convincente.

Queste distinzioni sono d'altronde troppo pericolose e troppo dolorosi i confronti, ed io penso che il signor relatore della Commissione avrebbe operato ben più saviamente, se avesse posto mente e non avesse mai deviato dal principio ricordato all'articolo 4° della legge, che cioè in occasione soltanto della legge provinciale si dovrà provvedere in modo uniforme circa i pubblici servizi da porsi egualmente a carico di tutte le provincie del regno.

Ma l'onorevole relatore asseriva che allo stringere dei conti si tratta d'imposte speciali che non si riscuotono altrove, niuna meraviglia perciò che si vogliano mandare soppresse anche qui. Ma duolmi dover notare che il signor relatore è caduto in un errore: la qual cosa mi sarà agevole dimostrare, solo che mi avvenga tener dietro al discorso pronunciato in una delle ultime tornate dall'onorevole deputato Crispi e dimostrare col fatto che taluna delle spese a carico, non ricordo bene se dei comuni o delle provincie di Toscana, si trovano egualmente a carico di altre provincie dello Stato, e specialmente delle provincie meridionali; le quali, a dirla qui di passaggio, dovranno in breve, se il signor

ministro dell'interno intende mantenere la sua proposta, pagare sul fondo comune non più i due milioni di lire o poco più che attualmente versano a questo titolo, ma saranno invece chiamate a sostenere una maggiore spesa che arriverà per avventura ai cinque milioni di lire.

Ed invero, così la spesa di lire 22,942 per vaccinazione e riscontro di pesi e misure, come l'altra di lire 343,403 per restauri ai fabbricati, e quella di lire 127,658 per ispesse militari, arruolamenti e casermaggio si trovano tutte sotto lo stesso nome e talvolta con denominazione diversa, comprese nel bilancio del fondo comune per le provincie di Napoli e di Sicilia. Posto adunque che si vogliano sopprimere questi titoli d'imposta nelle provincie toscane, e sopprimere i servizi corrispondenti che sono attualmente a carico delle stesse provincie, perchè mai non le vorrete del pari sopprimere per le provincie meridionali? (*Segni di assenso*)

Altre provincie si trovano pure nella stessa e forse in più difficile condizione. Ho qui sotto mano un altro quadro che mi venne favorito dal signor ministro delle finanze, che contiene la nota delle spese obbligatorie provinciali a carico delle antiche provincie. Di qui ho potuto conoscere che le spese di mobilio e casermaggio dei carabinieri reali poste a carico delle antiche provincie vi sono annodate nella egregia somma di lire 450,000. Ma, in nome di Dio, se voi intendete sopprimere le spese di casermaggio altrove, perchè non le sopprimerete allo stesso titolo nelle provincie antiche che pur già sono enormemente aggravate? (*Movimento*)

E se mai dovesse succedere che venisse meno in Toscana l'obbligo di provvedere i locali agl'impiegati, come quest'atto si potrà mai conciliare colle regole della giustizia distributiva, dappoichè tutti sanno che nelle altre provincie ove fu pubblicata la legge sull'organizzazione giudiziaria, i comuni che sono capoluoghi di provincia e circondario sono chiamati a sopportare direttamente le spese occorrenti nei tribunali?

Nè queste sono le sole spese alle quali vadano soggetti i contribuenti delle provincie meridionali. Leggendo il rapporto del ministro dell'interno che precede il progetto di bilancio del fondo comune per le provincie napoletane e siciliane, mi avvenne di scorgere che sono a carico delle provincie meridionali le spese occorrenti per la riparazione e mantenimento dei locali delle prefetture, delle sotto-prefetture, degli archivi provinciali, delle Corti, dei tribunali, delle case d'istruzione, delle carceri centrali e circondariali.

Ora, se le cose stanno in questi termini, quando verrà poi in discussione questo bilancio, non credete voi che sorgeranno deputati i quali vi domanderanno pari trattamento per tutte le provincie? Ed appunto per le stesse ragioni per cui avrete soppresso questa imposta in Toscana non dovrete sopprimerla egualmente nelle provincie napoletane? (*Movimento*)

Io so che adempio ad un ingrato ufficio, e ne trarrò

per avventura poco frutto; ma che volete, o signori, io sono immensamente preoccupato dalla condizione delle nostre finanze, e quando vedo che ad ogni tratto e con leggerezza imperdonabile veniamo a decretare nuove spese a carico dei nostri bilanci, io sono tentato a credere che voi non avete punto la volontà di vederle ristorate queste povere finanze del regno italiano!

CRISPI. Benissimo!

SABACCO. Quasi poi non bastasse, Ministero e Commissione vollero superare di ardire la Commissione governativa, e fra i titoli d'imposta esistenti nelle provincie toscane, che si dovrebbero abolire, vollero pure tener conto di una spesa di lire 52,157 81 e di un'altra di lire 143,369 78 per la formazione dei catasti, e per la guerra di Napoli, sebbene nella tabella Arnò non fossero punto comprese.

Io mi guarderò bene di ragionare ampiamente intorno a questo argomento. Dovunque i contribuenti furono costretti a sostenere gravi imposte per cause inique e con danno della libertà; ma se oggi vorremo risalire alla origine delle imposte e sottrarre taluni fra i comuni d'Italia al pagamento di certe imposte loro addebitate dai Governi che erano legittimi, converrà forse attendere i richiami di altri comuni che per le stesse cause avranno già pagato il loro debito nel tempo passato.

Se noi oggi pagheremo i debiti dei comuni come abbiamo pagato o stiamo per pagare quelli delle provincie siciliane, non saprei dire se eguale trattamento non debba essere usato a quei comuni che sostennero gravi spese per l'occupazione straniera, e certo dovranno accogliere con favore le domande di coloro che sono portatori di titoli di credito rilasciati dai Governi provvisori di altri tempi.

Ecco a questo riguardo quali sono le conseguenze alle quali andremo all'incontro, se prevarrà anche in questa parte il progetto del Governo. Spetta dunque alla Camera di avvisare, e certo farà opera savia se penserà a sospendere i suoi provvedimenti sino a che la legge sull'ordinamento provinciale e comunale che tutti ci auguriamo di poter discutere in breve, venga a stabilire un trattamento uguale per tutte le provincie del regno.

Già troppo abbiamo diviso gli animi in questa discussione: facciamo per carità di patria che almeno in questa parte non sorgano cagioni di nuovi dissidi.

Intendo adesso, e sarà l'ultima parte del mio ragionamento, intendo adesso di proporre che anche un altro titolo d'imposta si debba conservare a carico del compartimento ex-pontificio.

Secondo i calcoli della Commissione governativa, l'imposta vigente in questo compartimento sotto il nome di *Sovrimposta speciale per lavori idraulici* era calcolata in lire 374,000.

Nella tabella oggi presentata questa imposta si fa salire a lire 619,617 74 per le provincie romagnole ed a lire 93,125 per l'ex-ducato di Modena. Abbiamo qui adunque una differenza, ossia una perdita maggiore

di quasi 200,000 lire a carico dello Stato, e rimane così dimostrato che il beneficio derivante da questa legge alle provincie ex-pontificie non è solamente quello che figura nella tabella presentata dalla Commissione, ma sale per questo fatto a somma di qualche poco maggiore, anche a non tener conto del mezzo milione e più dovuto per le spese militari. Non è per conseguenza a stupire se piacque usare qualche larghezza in favore di una provincia che, sola fra tutte le altre maggiormente aggravate, si è creduta meritevole di speciali favori.

Comunque sia di ciò, io credo, secondo il mio debole avviso, che questa imposta debba essere anche in avvenire mantenuta, giacchè non si tratta già di un'imposta che possa ritenersi veramente come erariale.

Io ho preso ad esame il bilancio del 1859 delle provincie romagnole, ed ho trovato che la spesa corrispondente vi è iscritta sotto il nome di *sovaccarichi dei lavori idraulici provinciali*.

Badi bene la Camera, vi è detto lavori idraulici *provinciali*. Perchè dunque dovrà cessare in avvenire questa imposta?

È perfettamente vero che in alcune provincie del regno tutte le spese che riflettono i lavori idraulici sono a carico dello Stato, come, a cagion d'esempio, nell'ex-ducato di Parma, se non cado in errore...

FIORINZI. Domando la parola.

SABACCO... ma è vero egualmente che in parecchie altre provincie tutte queste spese che riflettono la conservazione delle acque ed il loro buon governo, sono a carico esclusivo delle provincie, dei comuni, dei consorzi e dei privati.

Ora, io vi domando un po', o signori, perchè vorrete dichiarare che da oggi in poi le provincie romagnole non siano più tenute a concorrere in parte nel pagamento di queste spese che sono in più larga misura sopportate dallo Stato, mentre in altre provincie lo Stato non interviene menomamente a regolare i lavori che possono occorrere intorno ai fiumi e ai torrenti?

Vogliamo sì o no venire al discentramento amministrativo? Se sì, è cosa certa, a mio avviso, che tutte le spese riguardanti le acque dovranno passare a carico delle provincie.

Ora, se avete tale intenzione, come mai in pendenza della legge comunale e provinciale vorreste fare che talune delle spese che sono a carico delle provincie abbiano a passare transitoriamente a carico dello Stato?

Questo mi parrebbe una contraddizione flagrante, e spero che la Camera si guarderà bene di stabilire un precedente così pericoloso.

Oltre a tutto ciò, debbo dire alla Camera che non so veder chiaro abbastanza in questo negozio.

Di questi giorni ho dovuto occuparmi con amore di tutto ciò che riflette le provincie romagnole. Era naturale, poichè era obbligato a sostenere una discussione coll'onorevole ministro, il quale tutte queste cose deve conoscerle a meraviglia. Or bene, esaminando il bilan-

TORNATA DEL 15 MARZO

cio attivo del 1863, ho dovuto notare che la sovrainposta dovuta per lavori idraulici venne portata a lire 574,000, coll'aumento di lire 183,508 82 sull'articolo corrispondente del 1862, perchè si era creduto di tener conto del prodotto della tassa speciale così detta di *tornatura*, la quale, per mancanza di dati, non era stata calcolata nel preventivo del 1862.

Io non so quale rapporto possa correre fra una sovrainposta per lavori idraulici e l'imposta speciale così detta di *tornatura*. Non so dire neanche di qual natura sia questa imposta speciale, perchè non sono abbastanza esperto in questa materia; ma siccome vedo che si tratta di sopprimere il titolo d'imposta che comprende anche codesta, e le viene invece assegnata una diversa denominazione, credo di non essere indiscreto se, prima di rendere il voto, manifesto il desiderio di ottenere qualche schiarimento dal Ministero o dalla Commissione, se pure la Camera non vorrà entrare in questo lubrico sistema di abbandonare ciecamente le entrate dello Stato.

Non aggiungo altro e mi riassumo in poche parole.

Io credo d'aver provato sino all'evidenza che non mi sono arrestato ad un errore di stampa nelle osservazioni che altra volta mi occorse di fare, e credo invece che il signor ministro, facendo tesoro della presente discussione, farà gli uffici opportuni perchè si possa riscuotere dalle provincie romagnole questo decimo dovuto per le spese militari a partire dall'anno 1860 in poi. Di questa guisa la somma corrispondente potrà figurare nel bilancio straordinario del 1865 che il signor ministro avrà la cortesia di presentare alla Camera,

come ha promesso di fare, innanzi almeno che venga la Pasqua.

CRISPI. È cosa impossibile.

SARACCO. Domando poi che la Camera rifiuti il suo voto alle proposte del Ministero e della Commissione, in quanto tendono ad abolire quei titoli d'imposta speciali ad alcune provincie, di cui ebbi l'onore di tenerle discorso. (*Molte voci dalla sinistra e dal centro: Bravo! Benissimo!*)

MINGHETTI, ministro per le finanze. Domando la parola.

Voci. A domani!

Altre voci. Parli! parli!

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io avrei più cose a dire...

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. No! Parli! parli!

MINGHETTI, ministro per le finanze. La Camera comprenderà bene che dopo il lungo tessuto di accuse che l'onorevole Saracco con forme gentili ha espresso, io debbo entrare nei particolari che a ciascuna di esse si riferiscono. Non ho alcuna difficoltà di parlare subito perchè la materia l'ho presente all'animo. Intanto posso cominciare da un'osservazione che...

Voci. No! A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.